Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 131 del 24 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 maggio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1755.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature della provincia di Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1756.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria ed affini della provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1757.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Lucca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1758.

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della provincia di Rovigo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1759.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1760.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali della Valle d'Aosta e delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1761.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bologna.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1755.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature della provincia di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria delle calzature, pantofole e tomaie;

Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 1 agosto 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle calzature, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale del Lavoro - U.I.L. -; al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Parma, in data 25 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Parma, lo accordo collettivo 1 agosto 1959 relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle calzature, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature della provincia di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo registro n. 145, foglio n. 90. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE CALZATURE DELLA PROVINCIA DI PARMA

Addì 1° agosto 1959, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali,

tra

l'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI, rappresentata dal suo presidente « pro-tempore » gr. uff. *Alberto Zanlari*, assistito dal cav. uff. dott. *Fernando Juvara*, direttore dell'Unione stessa e dal dott. *Giorgio Almansi* dell'Ufficio sindacale

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dal rag. *Luciano Dalla Tana*, segretario della Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dal sig. *Elio Angelozzi*, assistito dal geom. *Arrigo Fariselli* dell'Unione Sindacale di Parma e Provincia;

la CAMERA SINDACALE DEL LAVORO DI PARMA E PROVINCIA, rappresentata dal suo segretario generale cav. *Ruggero Caggiati*,

riconosciuta la necessità di coordinare la situazione salariale di fatto esistente in provincia di Parma per gli operai addetti all'industria calzaturiera con i minimi di retribuzione derivanti dall'accordo 25 luglio 1959 per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro di categoria,

si conviene che con decorrenza dal 1° agosto 1959 i minimi di salario da valere in provincia di Parma per gli operai addetti all'industria calzaturiera sono i seguenti:

UOMINI

Operai specializzati:

superiori ai 20 anni	L.	169,35
dai 18 ai 20 anni	»	168,35
dai 16 ai 18 anni	»	146,30

Operai qualificati:

superiori ai 20 anni	L.	152,42
dai 18 ai 20 anni	»	151,64
dai 16 ai 18 anni	»	130,63
inferiori ai 16 anni	»	107,05

Manovali specializzati:

superiori ai 20 anni	»	144,06
dai 18 ai 20 anni	»	142,38
dai 16 ai 18 anni	»	119,65
inferiori ai 16 anni	»	94,95

Manovali comuni:

superiori ai 20 anni	»	134,91
dai 18 ai 20 anni	»	129,16
dai 16 ai 18 anni	»	99,81
inferiori ai 16 anni	»	68,18

DONNE

1ª *categoria*:

superiori ai 20 anni	L.	129,85
dai 18 ai 20 anni	»	121,42
dai 16 ai 18 anni	»	103,43
inferiori ai 16 anni	»	92,05

2ª categoria:

superiori ai 20 anni	»	120,35
dai 18 ai 20 anni	»	113,45
dai 16 ai 18 anni	»	94.80
inferiori ai 16 anni	»	81,65

3ª *categoria*:

superiori ai 20 anni	»	112,60
dai 18 ai 20 anni	»	107,17
dai 16 ai 18 anni	»	88,42
inferiori ai 16 anni	»	75,99

Manovali comuni:

superiori ai 20 anni	»	113,30
dai 18 ai 20 anni	»	105,82
dai 16 ai 18 anni	»	84.15
inferiori ai 16 anni	»	66,95

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 dicembre 1961, n. 1756.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria ed affini della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo di lavoro 25 novembre 1958, per i dipendenti dai laboratori di pasticceria ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi, Gruppo Esercenti Pasticcerie, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n 5 della provincia di Venezia, in data 5 agosto 1960, dell'accordo sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo di lavoro 25 novembre 1958, relativo ai dipendenti dai laboratori di pasticceria ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria ed affini, della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 88. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 25 NOVEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DAI LABORATORI DI PASTICCERIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 25 novembre 1958 presso l'ASSOCIAZIONE ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI della provincia di Venezia fra i sigg. *Rosa Salva* cav. *Antonio*, *Dal Mas Valentino*, *Bonifacio Michele*, *Martini Alfredo*, in rappresentanza dell'Associazione predetta.

GRUPPO ESERCENTI PASTICCERIE, assistiti dai signori: *Lepscky* cav. *Oscar*, Segretario della predetta Associazione e il sig. *Capitanio Gino*, Funzionario della stessa

ed

i sigg. *Pozzana Bruno*, Segretario del SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, della C.G.I.L., assistito dal sig. *Borgato Rino*;

si è stipulato il seguente Accordo Provinciale di lavoro per i dipendenti da laboratori di pasticceria ed affini, a parziale modifica del precedente accordo stipulato l'1 luglio 1955.

Art. 1.

SALARI

I salari del personale vengono fissati nella seguente misura:

1° pasticciere, biscottiere, dolciere L. 150 orarie;
2° pasticciere, biscottiere, dolciere L. 105 orarie;
3° pasticciere, biscottiere, dolciere L. 70 orarie.

Personale di fatica:

oltre i 20 anni di età	L. 60 orarie
dai 18 ai 20 anni	L. 45 orarie
dai 16 ai 18 anni	L. 25 orarie
inferiori ai 16 anni	L. 15 orarie

Per i Comuni della Provincia i predetti salari verranno diminuiti del 10% sia per il personale maschile che per il personale femminile.

Per le donne il salario suindicato verrà diminuito:

per Venezia del 15%;

per i Comuni della provincia, del 25% complessivamente.

Per il capo laboratorio il salario suddetto dovrà essere maggiorato del 20%.

Rimangono confermate le altre clausole contenute nell'art. 1 dell'accordo integrativo predetto e non potrà comunque, essere assorbito da precedenti o successivi aumenti di merito.

Art. 2.

CONTINGENZA

Ai lavoratori sarà riconosciuta la contingenza su scala mobile in atto per i dipendenti da pubblici esercizi, con tutte le relative graduatorie e variazioni. Si conviene che l'indennità in parola venga concessa per il 1° pasticciere nella misura degli operai specializzati, per il 2° pasticciere a quella degli operai qualificati, il 3° pasticciere a quella dei manovali specializzati.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO

Per le ore di lavoro straordinario verrà corrisposta ai lavoratori una maggiorazione del 25 per cento sulla retribuzione di fatto percepita (paga base più contingenza più super minimo di merito).

L'orario notturno ha inizio alle ore 20 e termina alle ore 6, ed ai lavoratori sarà corrisposta la maggiorazione del 40% sulla retribuzione di fatto.

L'orario festivo sarà compensato con la maggiorazione del 50% sulla retribuzione di fatto.

Art. 4.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Si considerano festività nazionali quelle riconosciute tali dalla legge.

Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge.

Art. 5.

FERIE

Ai lavoratori sarà riconosciuto un periodo di ferie di giorni 15 retribuiti con l'ultimo salario percepito di fatto per il personale avente un'anzianità di servizio da uno a cinque anni; di giorni 18 a dieci anni di servizio; di giorni 20 oltre 10 anni di servizio. Al personale apprendista sarà corrisposto un periodo di ferie come previsto dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955.

Il periodo delle ferie sarà concordato con il datore di lavoro e, comunque, dovrà essere usufruito entro l'anno solare.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente che ha compiuto almeno sette mesi di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, avrà diritto ai dodicesimi delle ferie non godute.

Agli effetti del calcolo dei dodicesimi si considera mese intero superiore a 15 giorni nel mese.

Art. 6.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione della festività natalizia (25 dicembre) il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una gratifica pari a 200 ore di retribuzione di fatto.

Per i dipendenti con anzianità inferiore all'anno intero verranno conteggiati i dodicesimi della gratifica.

Si conviene che i dodicesimi saranno conteggiati a mese intero quando il lavoratore ha superato 15 giorni di servizio nel mese.

Art. 7.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento non per giusta causa, l'indennità di anzianità dovrà essere conteggiata sulla seguente base:

a) per il periodo di anzianità che va dal 31 dicembre 1944 al 31 dicembre 1957 tale indennità sarà commisurata come segue:

giorni 4 di paga base e contingenza per ogni anno di servizio prestato con anzianità da 1 a 5 anni;

giorni 7 di paga base e contingenza per ogni anno di servizio prestato con anzianità superiore ai 5 anni;

per il periodo di anzianità precedente al 31 dicembre 1944 l'indennità sarà conteggiata solo sulla paga base.

b) per il periodo di anzianità successiva all'1 gennaio 1958:

giorni 8 di paga base e contingenza per ogni anno di servizio.

Art. 8.

DIMISSIONI

Al dipendente che si dimetta con regolare preavviso, l'indennità di licenziamento di cui all'articolo precedente, sarà corrisposta invece nella seguente misura:

50% se ha un'anzianità di servizio nella stessa azienda da 2 a 10 anni;

75% se ha un'anzianità di servizio nella stessa azienda da 10 a 15 anni;

100% se ha un'anzianità di servizio nella stessa azienda di oltre 15 anni.

Art. 9.

CONGEDO MATRIMONIALE

Con decorrenza dall'1 gennaio 1959 il personale potrà richiedere un congedo straordinario per contrarre matrimonio, non eccedente i giorni 10, semprechè abbia maturato a tale data, un anno di ininterrotto servizio. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro concederà tale congedo all'epoca scelta dal lavoratore e almeno tre giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo il documento dell'avvenuto matrimonio.

Durante il periodo di tale congedo decorre la retribuzione normale.

Art. 10.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le tabelle salariali di cui al presente contratto, costituiscono dei minimi contrattuali indipendenti dalle condizioni di fatto esistenti, e, comunque vale sempre la condizione di miglior favore.

Art. 11.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto andrà in vigore dal 1° gennaio 1959 ed avrà la durata di anni due e sarà tacitamente rinnovabile, per lo stesso periodo qualora una delle parti non dia regolare disdetta almeno due mesi prima della scadenza naturale o prorogata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Comunque esso rimarrà in vigore fino a che non verrà sostituito con un nuovo contratto nazionale.

Art. 12.

Per la materia non regolata dal presente accordo si fa riferimento al contratto nazionale di lavoro del 22 luglio 1933.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1757.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Lucca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visto l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visti, per la provincia di Lucca:

— l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti da laboratori di pasticceria, stipulato tra l'Associazione Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi della U.S.P.L., la F.I.L.C.A.M.S. di Lucca;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 32, della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dai laboratori di pasticceria della provincia di Lucca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Lucca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 67. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959 PER I DIPENDENTI DAI LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Il giorno 1° ottobre 1959 in Lucca tra l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI rappresentata dal dott. *Omero Giovannetti* direttore della stessa e il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI della U.S.P.L. rappresentato dal sig. *Pini Lino* e la FILCAMS di Lucca rappresentata dal sig. *Barbato Saverio* e dal sig. *Lazzareschi Alfredo* Segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO si è addivenuti al presente accordo per adeguare le retribuzioni dei dipendenti da laboratori di pasticcerie come è stato fatto per i dipendenti da pubblici esercizi.

Pertanto con decorrenza 1° luglio 1960 la nuova tabella dei minimi salariali per i dipendenti da laboratori di pasticceria di tutta la Provincia viene determinata come segue:

1ª CATEGORIA

Capo laboratorio	L.	1.400
Come sopra donna oltre i 18 anni	»	1.250

2ª CATEGORIA

1° Pasticciere	L.	1.050
Come sopra donna oltre i 18 anni	»	950
2° Pasticciere	»	780
Come sopra donne oltre i 18 anni	L.	720
3° Pasticciere	»	610
Come sopra donne oltre i 18 anni	»	530

3ª CATEGORIA

Aiutanti di laboratorio oltre i 20 anni	L.	490
Come sopra dai 18 ai 20 anni	»	460
Come sopra donne oltre i 18 anni	»	420
Come sopra uomini oltre i 16 anni	»	340
Come sopra donne oltre i 16 anni	»	300

APPRENDISTI

Uomini per il 1° anno	L.	215
Come sopra donne	»	200
Uomini per il 2° anno	»	235
Come sopra donne	»	230
Uomini per il 3° anno	»	340
Come sopra donne	»	320

Con l'entrata in vigore del presente accordo e relativa tabella salariale, vengono a decadere tutti i precedenti accordi, ferme restando le condizioni di miglior favore già acquisite dai lavoratori.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1758.

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della provincia di Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi;

Visti, per la provincia di Rovigo:

— il contratto collettivo 16 aprile 1959, per i braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori, l'Associazione Polesana Coltivatori Diretti e la Liberterra — C.I.S.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —; al quale ha aderito, in data 20 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —;

— l'accordo aggiuntivo 16 aprile 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto in pari data;

— l'accordo 28 aprile 1953, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e la Federbraccianti, la Liberterra, l'UIL-Terra;

— l'accordo collettivo 30 aprile 1958, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Polesana dei Coltivatori Diretti e la Camera Confederale del Lavoro, la Federbraccianti, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 e 3 della provincia di Rovigo, in data 15 giugno e 5 luglio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per i braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti, della provincia di Rovigo:

— il contratto collettivo 16 aprile 1959;

— l'accordo collettivo aggiuntivo 16 aprile 1959;

— l'accordo collettivo integrativo 28 aprile 1953;

— l'accordo collettivo 30 aprile 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, eccettuate le clausole sull'imponibile di mano d'opera, contrastanti con norme imperative di legge.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nel contratto e negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Rovigo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 85. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 16 APRILE 1959 PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI, OBBLIGATI, SALARIATI FISSI, COINTERESSATI E COMPARTECIPANTI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Nella Prefettura di Rovigo, addì 16 aprile 1959, alla presenza del dott. *Giorgio Pandozy*, Prefetto di Rovigo, su invito dello stesso assistito dal suo Capo di Gabinetto dott. *Ruggero Fusillo*, dal dott. *Antonio Paduan*, Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e dal signor *Pietro Contato*, funzionario dell'Ufficio stesso, sono convenuti:

il dott *Dante Marchiori* quale Presidente dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI ed il Cav. *Nino Barion*, Vice Presidente dell'Associazione stessa, assistiti dal Direttore dott. *Giovanni Osti*, dal Vice Direttore ing. *Raffaele Traniello* e dal per. agr. *Alessandro Pelizza*;

il comm. *Paolo Bellettato*, quale Presidente dell'ASSOCIAZIONE POLESANA DEI COLTIVATORI DIRETTI, assistito dal comm. *Antonio Cittante*, Segretario Generale della Associazione stessa, ed il cav. *Orlando Begossi*;

il Consigliere Nazionale dell'Economia e del Lavoro, dott. *Giovanni Simonte*, Segretario Nazionale della F.I.S.B.A., il dott. *Melino Pillitteri*, quale Segretario Generale in Rovigo della C.I.S.L., il signor *Ferruccio Modenesi*, Segretario della LIBERBRACCIANTI, il signor *Egidio Fiocco*, il rag. *Attolini Sergio* ed il signor *Silvestrini Giacomo*;

il signor *Dante Doni*, Segretario della CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELL'U.I.L. ed il signor *Raisa Mario*, funzionario della stessa.

E' pure presente l'on. *Carlo Cibotto*, Deputato al Parlamento, nella sua qualità di membro del Direttivo Provinciale della C.I.S.L.

Il Prefetto Pandozy — nell'interesse della produzione nazionale e della pacificazione nelle campagne — invita le parti a trovare un accordo sulla vertenza in corso nel settore dell'agricoltura.

Le parti convengono: di addivenire alla firma del patto agricolo provinciale che avrà validità da oggi al 29 settembre 1962 (millenovecentosessantadue).

Il presente Contratto Collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della Provincia di Rovigo da valere da oggi 16 aprile 1959 fino al 29 settembre 1962 (millenovecentosessantadue) si suddivide in 11 parti principali e cioè:

1) Regolamento generale;

2) Braccianti avventizi;

3) Braccianti obbligati;

4) Braccianti salariati fissi (bovai, manzolai, mungitori e cavallanti);

5) Braccianti salariati fissi specializzati (macchinisti, motoristi, fabbri, falegnami, muratori, fuochisti e apprendisti);

6) Classifica delle aziende — carico aziendale di mano d'opera — ripartizione del lavoro;

7) Cointeressenza nella coltivazione delle principali piante sarchiate;

8) Coltivazione in economia di alcune piante sarchiate;

9) Cottimo pieno in natura, o tariffa oraria in natura, per la raccolta del frumento, avena, orzo e segala;

10) Compartecipazione del frumento;

11) Cottimo pieno per il facchinaggio dei prodotti e dei materiali da e per le aziende agricole.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1.

Braccianti agricoli sono quei lavoratori d'ambo i sessi, i quali occupati abitualmente in agricoltura, vengono assunti per la esecuzione dei lavori di carattere ordinario, straordinario od accessorio, ricorrenti nelle aziende agricole.

I braccianti, in rapporto al periodo di tempo per il quale vengono assunti, si definiscono nel modo seguente:

a) avventizi;

b) obbligati;

c) salariati fissi;

d) cointeressati nella coltivazione delle piante sarchiate;

e) giornalieri per la coltivazione in economia di alcune sarchiate;

f) cottimisti e giornalieri per la raccolta del frumento, avena, orzo e segala;

g) compartecipanti nella coltivazione del frumento;

h) cottimisti per il facchinaggio dei prodotti e dei materiali da e per le aziende agricole.

BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

BRACCIANTI OBBLIGATI

Per braccianti obbligati si intendono quei lavoratori agricoli ai quali viene garantito dal conduttore un numero di giornate di lavoro da compiersi nel periodo di un anno agrario; essi sono retribuiti con paga oraria da corrispondersi alla fine della settimana.

Del pari gli obbligati garantiscono alla azienda la loro prestazione ogni qualvolta questa venga richiesta.

Il numero complessivo delle giornate garantite a ciascun obbligato e i periodi entro i quali debbono essere compiute, vengono stabiliti come appresso:

a) trimestre ottobre - novembre - dicembre	gg.	49
b) trimestre gennaio - febbraio - marzo	»	35
c) semestre aprile - settembre	»	102
Totale	gg.	186

SALARIATI FISSI

Per salariati fissi si intendono i lavoratori agricoli assunti e vincolati con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolga ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiedono, fruendo dell'abitazione ed annessi e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente.

La qualifica di lavoratori agricoli salariati fissi ed obbligati dovrà risultare dal Contratto individuale di cui all'art. 3.

COINTERESSATI

Per cointeressati si intendono quei lavoratori agricoli ai quali viene assegnata una determinata superficie di terreno da investirsi a piante sarchiate; essi provvedono direttamente alla esecuzione di tutte le operazioni colturali e alla raccolta dei prodotti relativi e sono retribuiti a percentuale fissa in natura.

GIORNALIERI PER LA COLTIVAZIONE IN ECONOMIA DI ALCUNE SARCHIATE

Sono considerati tali i lavoratori agricoli che vengono assunti giornalmente, senza alcun vincolo di durata e retribuiti con paga oraria.

COTTIMISTI GIORNALIERI PER LA MIETITURA E TREBBIATURA

Sono lavoratori cottimisti o giornalieri per la mietitura e trebbiatura del frumento, avena, orzo e segala, coloro i quali vengono assunti per la raccolta dei suddetti cereali, retribuiti a cottimo pieno in natura o a tariffa oraria in natura.

COMPARTECIPANTI

Sono compartecipanti quelli assunti per la coltivazione del frumento col sistema della compartecipazione piena, secondo le norme previste alla parte decima del Contratto Collettivo.

Art. 2.

ASSUNZIONI

L'assunzione dei lavoratori ha luogo tramite i competenti uffici di Collocamento in base a richiesta numerica o nominativa dei conduttori della azienda o dei loro rappresentanti, secondo le norme sancite dalle vigenti leggi in materia.

La richiesta nominativa è ammessa per i salariati fissi, gli obbligati, e per tutti gli altri prestatori d'opera previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 3.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed i lavoratori salariati fissi ed obbligati, all'atto dell'assunzione, dovrà essere redatto e firmato un contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo allegato al libretto sindacale di lavoro e dal quale dovrà anche risultare la data di assunzione.

Art. 4.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

(da accordarsi)

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio dei lavoratori fissi ed obbligati è subordinata ad un periodo di prova, la cui durata massima è fissata in due settimane per i salariati ed una settimana per gli obbligati.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di sciogliere in qualunque momento il contratto senza alcun preavviso. Il lavoratore che entro il termine di prova non venga confermato dal datore di lavoro o non intenda per sua volontà rimanere in servizio, avrà diritto alla corresponsione del solo compenso per i giorni di lavoro compiuti, in base al salario previsto per la categoria nella quale avrà lavorato.

Ultimato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore abbia fatto alcuna comunicazione all'altra parte, il lavoratore stesso si intende tacitamente confermato e la retribuzione spettantegli non potrà essere inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale viene assegnato.

Art. 6.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, per gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme in vigore.

Art. 7.

AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 8.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Art. 9.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale giornaliero di lavoro nei vari mesi dell'anno è il seguente: ottobre, ore 8; novembre, ore 7; dicembre, gennaio, febbraio, ore 6; marzo, ore 7; aprile, ore 8; maggio, giugno e luglio, ore 9; agosto e settembre, ore 8.

La distribuzione delle ore nella giornata sarà fatta secondo le esigenze aziendali e le consuetudini locali.

Fatta eccezione per i mesi di maggio, giugno e luglio, nei quali l'orario normale di lavoro è di nove ore giornaliere, negli altri mesi l'orario normale non potrà mai superare le 48 ore settimanali.

La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura.

Il tempo occorrente per portarsi dal luogo di riunione preventivamente stabilito dal dirigente dell'azienda ai posti di lavoro e viceversa, è parte integrante dello orario di lavoro.

Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, l'orario normale di lavoro è determinato in via indiretta dalle mansioni e dalla dotazione di bestiame previsti per ciascuna categoria dal presente contratto.

Art. 10.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Si considera:

a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'articolo precedente;

b) lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'articolo 12.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi previsti negli ultimi due comma del presente articolo.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione, (paga base e contingenza per i braccianti avventizi ed obbligati, paga base, contingenza e generi in natura per i salariati fissi), sono le seguenti:

— lavoro straordinario . . . . 20 %
— lavoro festivo . . . . 25 %
— lavoro notturno . . . . 30 %
— lavoro straordinario festivo . . . . . 45 %
— lavoro notturno festivo . . . . 50 %

Non si farà luogo a maggiorazione per il lavoro notturno, per i braccianti avventizi ed obbligati, quando questo cada nei regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte, per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Per i salariati fissi invece non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche, debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 11.

INTERRUZIONE DI LAVORO - RECUPERI

Per quanto attiene al recupero per intemperie o cause di forza maggiore valgono le disposizioni di legge.

Art. 12.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche;
b) il primo giorno dell'anno;
c) il giorno della Epifania;
d) il giorno della festa di S. Giuseppe;
e) il giorno 25 Aprile - Anniversario della Liberazione;
f) il giorno di Lunedì dopo Pasqua;
g) il giorno dell'Ascensione;
h) il giorno del Corpus Domini;
i) il 1° Maggio - giorno della Festa del Lavoro;
l) il 2 Giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica;
m) il 29 Giugno - giorno dei SS. Pietro e Paolo;
n) il 15 Agosto - giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
o) il 1° Novembre - giorno di Ognissanti;
p) il 4 Novembre - giorno dell'Unità Nazionale;
q) l'8 Dicembre - giorno dell'Immacolata Concezione;
r) il 25 Dicembre - giorno di Natale;
s) il 26 Dicembre - giorno di S. Stefano;
t) il Giorno della Festa del Patrono del luogo.

Art. 13.

CORRESPONSIONE DEL SALARIO NELLE RICORRENZE NAZIONALI

In ottemperanza alle disposizioni vigenti e alle norme interconfederali relative alla corresponsione del salario ai salariati fissi, nelle ricorrenze del 25 aprile,

1° maggio, 2 giugno e 4 novembre, i conduttori di aziende agricole dovranno osservare le seguenti norme:

Ai salariati fissi che, nelle ricorrenze di cui sopra, non lavorano o compiano il solo lavoro tassativo al quale sono comunque tenuti, ferma restando la totale corresponsione del salario normale pattuito, verrà corrisposto, in più in ognuna delle quattro festività, una giornata del salario calcolata a tal fine dalle organizzazioni contraenti.

Nel caso in cui ai salariati stessi nelle quattro ricorrenze nazionali, oltre al lavoro tassativo al quale sono tenuti, fosse fatto eseguire altro lavoro, questo, indipendentemente da quanto è stabilito nel capoverso precedente — che in ogni caso rimane fermo —, verrà loro compensato in base alle tariffe vigenti per i lavoratori avventizi senza però la maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 14.

RIPOSO SETTIMANALE E DOMENICALE

Ai lavoratori fissi e obbligati, che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo possibilmente in coincidenza con la domenica.

Qualora però a giudizio dell'agricoltare ciò non fosse possibile, i salariati di cui al comma precedente dovranno eseguire anche nel giorno di riposo le mansioni tassative previste per ciascuna categoria.

A tali salariati, i quali non possono fruire dell'intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a forfait pari a 20 giorni retribuiti per ogni anno, in una sola volta o divisi in due periodi, a seconda delle esigenze della azienda.

Art. 15.

RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

Il salario degli avventizi e degli obbligati sarà corrisposto secondo la tariffa stabilita per il lavoro effettivamente prestato, a periodi non superiori alla settimana e, di regola, nella giornata di sabato.

Il salario dei lavoratori fissi, tanto per la parte in denaro che per la parte in natura, verrà corrisposto normalmente a fine mese. I generi in natura debbono essere quelli prodotti nella azienda e di buona qualità.

Quando a richiesta del lavoratore vengono ceduti per uso della famiglia e a pagamento, generi eccedenti le quantità a lui spettanti in base al presente Contratto, o da questo non contemplati, detti generi debbono essere valutati al prezzo corrente del prodotto posto in azienda.

Gli elementi che formano la retribuzione oraria dei lavoratori avventizi e degli obbligati sono:

a) la paga base;

b) l'indennità di contingenza.

c) terzo elemento (forfettizzazione delle festività nazionali, infrasettimanali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc. di cui non possono beneficiare il bracciante avventizio e l'obbligato, perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo).

Tale indennità, che già risulta nella tabella salariale del presente Contratto, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sull'indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo e notturno o ad altro titolo; essa sarà suscettibile di revisione solo nel caso in cui venga a risultare inferiore al 6 % del complesso della retribuzione (paga base e contingenza) stabilita secondo l'indicazione della norma n. 8 del Contratto Nazionale 11 maggio 1950 per i braccianti avventizi.

Art. 16.

ZONE MALARICHE

Per quanto riguarda l'indennità ai lavoratori, in considerazione che nei Comuni della Provincia, attualmente riconosciuti quali zone malariche a sensi di legge, non si sono riscontrati casi di malaria, si soprassiede alla determinazione di tale indennità fino a quando non si verifichi un caso di malaria primitiva.

Art. 17.

COTTIMO

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le relative tariffe dovranno essere determinate in modo che al lavoratore laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno non inferiore al 10 per cento oltre la paga globale oraria; il contratto relativo deve intervenire direttamente tra il conduttore o il suo rappresentante nella azienda e il lavoratore.

Quando la liquidazione sia fatta a periodi non inferiori alla quindicina, saranno corrisposti adeguati acconti settimanali.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare da apposita annotazione sul libretto sindacale di lavoro.

Art. 18.

CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI

Per quanto riguarda la chiamata o il richiamo alle armi, valgono le disposizioni di legge vigenti.

I salariati fissi ed obbligati chiamati o richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e al godimento della casa di abitazione loro concessa o di altra corrispondente.

Il tempo trascorso in servizio militare di leva fino a 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza in attesa di congedo, verrà computato agli effetti della anzianità per quei salariati che anteriormente alla chiamata alle armi si trovassero alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.

Art. 19.

MALATTIE ED INFORTUNI

Il salariato fisso o obbligato infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo, e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia, nonchè della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso o obbligato continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio, che gli sono stati dati in uso.

Il salariato o l'obbligato che coltiva un appezzamento a cointeressenza od a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20.

PRONTO SOCCORSO

Quando l'operaio lavori in presenza di macchine mosse da agente inanimato, è fatto obbligo al conduttore di tenere sul posto il materiale occorrente per i primi soccorsi d'urgenza in caso di infortunio.

Art. 21.

FERIE RETRIBUITE

Ai salariati fissi e agli obbligati spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 8, e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi e degli obbligati.

Art. 22.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria, spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 16 giornate del salario globale composto dalla paga base, contingenza e generi in natura.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Art. 23.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il rapporto di lavoro dei salariati fissi e degli obbligati assunti e vincolati per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni, si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora non disdettato da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza della annata agraria e cioè entro il 29 maggio.

La disdetta dovrà essere data a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto di lavoro controfirmato dalle parti, e notificata al competente Ufficio di Collocamento.

Il datore di lavoro ha diritto di esonerare il lavoratore disdettato da ogni prestazione d'opera durante il periodo se si tratta di salariato fisso e per quanto riguarda l'obbligato, delle sole giornate lavorative mancanti a completare il numero complessivo di esse, a norma del presente contratto.

Art. 24.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuta al salariato fisso un'indennità pari a cinque giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nella azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o per colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione (costituita da paga base, contingenza e generi in natura) da prendersi a base per la determinazione dell'indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio la liquidazione di detta indennità deve computarsi, per dodicesimi, anche per le eventuali frazioni di anno.

La indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dalla annata agraria 1951-52.

Per il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1951 valgono le disposizioni in vigore prima di detta data che stabiliva una indennità di licenziamento pari a tre giorni di salario per ogni anno di servizio prestato. L'anzianità massima da calcolarsi al riguardo, anche per anzianità maggiore, sarà quella del 1° ottobre 1922.

Tale indennità non compete al salariato che, all'infuori dei casi di forza maggiore, si licenzi dal servizio prima dello scadere del termine previsto dal contratto individuale di assunzione.

In caso di morte del salariato l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del Codice civile. Ad essi spetta inoltre una mensilità di salario globale. Ove il salariato deceduto avesse beneficato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa od altra corrispondente, come degli eventuali annessi, (pollaio, porcile, orto) sino al termine dell'annata agraria in corso. Qualora il salariato deceduto avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno a cointeressenza od a suo pieno beneficio la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Art. 25.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO DELL'OBBLIGATO

In caso di licenziamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, punto 3°, agli obbligati che abbiano compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, spetta una indennità di licenziamento pari a giorni tre per ogni anno di servizio prestato.

L'anzianità massima da calcolarsi, a tale riguardo, anche per anzianità maggiore, sarà quella del 1° ottobre 1922.

In caso di morte dell'obbligato, l'indennità di licenziamento dovrà essere liquidata ai congiunti viventi a carico o, in difetto, agli eredi.

In caso di morte dell'obbligato alloggiato a carico dell'azienda, la famiglia ha diritto all'uso dell'abitazione occupata o di altra corrispondente fino alla fine dell'annata agraria.

Art. 26.

PERMESSI STRAORDINARI

I salariati fissi che contraggono matrimonio hanno diritto ad un congedo di giorni sette, retribuiti, durante il quale sono considerati, a tutti gli effetti, in attività di servizio.

Hanno altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado, senza alcune trattenuta da parte del datore di lavoro; analogo trattamento, senza rtribuzione, verrà riservato ai lavoratori obbligati, fermo restando l'impegno del datore di lavoro di mantenere invariato il numero complessivo delle giornate lavorative prestabilite.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Art. 27.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al salariato fisso gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d'uso.

I braccianti avventizi e gli obbligati sono tenuti a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Tutti i lavoratori (braccianti, salariati ed obbligati) sono tenuti a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro. Essi risponderanno delle perdite e dei danni imputabili a loro colpa e l'ammontare relativo verrà loro trattenuto sulle rispettive competenze.

Art. 28.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ad essi ordinato.

I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e fra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) Sarà punito con la multa fino ad un massimo di due ore di paga oraria:

a) chi, senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro o ne anticipi la cessazione;

b) chi, per incuria, arrechi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi.

Gli importi delle multe di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) saranno devoluti agli istituti di beneficenza, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali locali.

2) Sarà punito con la sospensione dal lavoro fino ad un massimo di giorni 2:

a) chi, si assenti per due giorni consecutivi di lavoro senza giustificato motivo;

b) chi, nella giornata abbandoni il lavoro e si assenti poi per 2 giorni consecutivi di lavoro senza giustificato motivo;

c) chi si presenti al lavoro in istato di manifesta ubriachezza.

3) Sarà punito con il licenziamento immediato e senza alcun diritto al preavviso e indennità:

a) chi si renda colpevole di furto o di danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;

b) chi si assenti per cinque giorni consecutivi di lavoro senza giustificato motivo;

c) chi si renda recidivo nelle mancanze che abbiano dato luogo alla punizione prevista dal paragrafo 2;

d) chi si renda colpevole di atti di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Sorgendo controversia a seguito delle applicazioni disciplinari, si procederà al tentativo di conciliazione secondo gli articoli 30 e 32 del presente Contratto.

Art. 29.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserverà i suoi diritti e crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Art. 30.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di controversia fra il datore di lavoro e il prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

A tal fine la parte interessata comunicherà gli estremi della vertenza alla propria Organizzazione, la qua-

le provvederà a prendere i necessari contatti con l'Organizzazione della controparte, onde esperire il tentativo di conciliazione.

Le Organizzazioni sindacali interessate convocheranno le parti e provvederanno entro 15 giorni all'esame della vertenza e al tentativo di componimento della medesima.

Del risultato verrà redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dalle parti interessate.

Art. 31.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente Contratto Collettivo saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 32.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

E' istituita una Commissione Provinciale composta da due rappresentanti per ogni singola Organizzazione contraente. Tale Commissione si riunirà in una sede che sarà stabilita di volta in volta dalle Organizzazioni interessate.

La Commissione Provinciale ha le seguenti funzioni:

a) tentare l'amichevole componimento di tutte le controversie collettive relative alla applicazione ed interpretazione del presente Contratto;

b) tentare l'amichevale componimento delle controversie individuali relative alla interpretazione del presente Contratto;

c) tentare l'amichevole componimento delle vertenze sorte in seguito all'applicazione delle sanzioni disciplinari non conciliate in sede comunale.

Per l'espletamento del tentativo di conciliazione di cui alle lettere *b*) e *c*) la Commissione Provinciale dovrà provvedervi entro 15 giorni, mentre per la lettera *a*) il termine viene fissato in giorni 30.

Del risultato di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

Art. 33.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo entra in vigore da oggi 16 aprile 1959 e scadrà il 29 settembre 1962. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, dopo tale data, qualora non sia disdettato da una delle parti contraenti almeno 8 mesi prima della scadenza, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, e la parte che avrà data disdetta dovrà comunicare le sue proposte 7 mesi prima della scadenza. La discussione di tali proposte e delle eventuali controposte avrà inizio entro il mese successivo.

PARTE SECONDA

BRACCIANTI AVVENTIZI

Art. 34.

QUALIFICA

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria corrisposta al termine delle prestazioni o comunque a fine settimana.

CLASSIFICA

Agli effetti della capacità lavorativa, del carico aziendale di manodopera, nonchè della retribuzione oraria, i braccianti avventizi sono classificati come segue:

a) uomo dai 18 ai 65 anni compiuti: unità lavorativa uomo 1,00;

b) uomo dai 17 ai 18 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,92;

c) ragazzi dai 16 ai 17 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,75;

d) ragazzi dai 15 ai 16 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,72;

e) donne dai 16 ai 60 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,81;

f) ragazze dai 15 ai 16 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,66;

g) uomini oltre i 65 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,94.

Le percentuali di cui sopra rappresentano l'applicazione della norma n. 9 del Patto Nazionale braccianti avventizi che prevede il mantenimento delle condizioni di maggior favore esistenti nella Provincia.

Art. 35.

Ai braccianti avventizi, a partire dal 15 aprile 1959, spetta la seguente paga oraria:

PAGA ORARIA

BRACCIANTI	Base	Contingenza	Fest. Naz. gratifica ecc.	TOTALE
LAVORI ORDINARI				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	25.50	101.80	13.70	141 —
b) uomini dai 17 ai 18 anni	22 —	94.30	13.30	129.60
c) ragazzi dai 16 ai 17 anni	16.85	76.45	12.40	105.70
d) ragazzi dai 15 ai 16 anni	15.50	72.80	12.20	100.50
e) donne dai 16 ai 60 anni .	17.35	84.05	12.70	114.10
f) ragazze dai 15 ai 16 anni	14.40	66.20	12.00	92.60
g) uomini oltre i 65 anni . .	23.75	95.45	13.30	132.50
SPARGIMENTO PERFOSTATI				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	26.75	107.05	13.90	147.70
b) uomini dai 17 ai 18 anni	23.30	99.10	13.50	135.90
c) ragazzi dai 16 ai 17 anni	17.80	80.10	12.60	110.50
d) ragazzi dai 15 ai 16 anni	17.10	76.40	12.40	105.90
e) donne dai 16 ai 60 anni .	18.20	88.20	12.90	119.30
f) ragazze dai 15 ai 16 anni.	15.50	68.20	12.10	95.80

Segue: PAGA ORARIA

BRACCIANTI	Base	Contingenza	Fest. Naz. gratifica ecc.	TOTALE
LAVORI SPECIALI (*)				
a) uomini 18 ai 65 anni. . .	30.35	119.65	14.50	164.50
b) uomini dai 17 ai 18 anni	26.85	110.35	14.10	151.30
c) ragazzi dai 16 ai 17 anni	19.95	90.15	13.10	123.20
d) ragazzi dai 15 ai 16 anni	19.10	86.40	12.90	118.40
e) donne dai 16 ai 60 anni	20.45	99.15	13.40	133 —
f) ragazze dai 15 ai 16 anni	17.05	78.85	12.50	108.40

(*) Sono considerati lavori speciali:

a) lo spurgo e l'approfondimento dei maceri;

b) lo scavo di fossi o di nuovi maceri in terreno spugnoso (melma) o in presenza di acqua;

c) lo scavo di terra — fossi o maceri — oltre a metri 1.20 di profondità;

d) l'irrorazione delle piante in genere con la pompa a zaino;

e) la mietitura e trebbiatura dei semi di foraggere;

f) la frantumazione di piante legnose per la confezione di zocca da ardere;

g) lo spargimento della calciocianamide.

Art. 36.

PRESTAZIONE D'OPERA IN PRESENZA DI MACCHINE

La prestazione d'opera fatta dal bracciante in presenza di macchine mosse *da agente inanimato* non è compresa nel carico aziendale di mano d'opera e la paga oraria fissata al lavoratore, di età fra i 17 e 65 anni è la seguente:

a) imboccatori alla trebbiatrice del frumento, avena, orzo e segala: compenso in natura, (frumento) paga oraria kg. 2.500;

	Base	Contingenza	Festa Naz. gratifica ecc.	TOTALE
b) addetti alla pressatura della paglia:				
uomini dai 18 ai 65 anni .	53.20	112.90	15.20	181.30
uomini dai 17 ai 18 anni . .	42.25	103.35	14.40	160 —
c) addetti ad altre operazioni:				
uomini dai 18 ai 65 anni .	50.50	112.20	15 —	177.70
uomini dai 17 ai 18 anni . .	39 —	101.90	14.20	155.10

Art. 37.

PAGA DEI BRACCIANTI ULTRASESSANTACINQUENNI

I lavoratori ultrasessantacinquenni, la cui capacità di lavoro vale 0.94 dell'unità lavorativa piena, saranno retribuiti con la seguente paga oraria:

	Base lire	Contingenza lire	Festa Naz. gratifica ecc. lire	TOTALE lire
— Per i soli lavori ordinari	23.75	95.45	13.30	132.50

Art. 38.

SFALCIO FORAGGI - BATTITURA FALCE FIENAIA

Nella sfalcio a mano dei foraggi e quando vi sia adibito per una intera giornata, il bracciante avrà diritto ad un abbuono di mezz'ora retribuita per la battitura delle falce fienaia.

Il bracciante dovrà però in ogni caso presentarsi al lavoro colla falce fienaia già pronta.

PARTE TERZA

BRACCIANTI OBBLIGATI

Art. 39.

QUALIFICA

Per braccianti obbligati si intendono quei lavoratori agricoli ai quali viene garantito dal conduttore un numero di giornate di lavoro da compiersi nel periodo di un'annata agraria; essi sono retribuiti con paga oraria da corrispondersi alla fine della settimana. Del pari gli obbligati garantiscono all'azienda la loro prestazione ogni qualvolta questa venga richiesta.

Per quanto riguarda il contratto individuale per braccianti obbligati, le parti si richiamano all'art. 3.

Agli obbligati vengono garantite n. 186 giornate di lavoro nel corso dell'annata agraria, oltre alle seguenti concessioni:

a) il godimento gratuito, sulle aziende, di una casa sana e sufficiente ai bisogni di ogni singola famiglia;

b) il godimento gratuito di una particella di terreno circostante la casa, da coltivarsi ad ortaggi di mq. 200;

c) l'allevamento di maiali, di polli nel limite del fabbisogno familiare a condizione che non arrechino danno alle colture e ai fondi;

d) l'assegnazione di terreno a cointeressenza — piante sarchiate — in proporzione alla capacità lavorativa della famiglia;

e) la partecipazione ai lavori stagionali di mietitura e trebbiatura del frumento.

In via transitoria resta stabilito che, quando la famiglia dell'obbligato si componga di più lavoratori — uomini, in sede di classifica delle aziende, si potrà, caso per caso ed in accordo col datore di lavoro, ragionevolmente limitare il numero degli obbligati di tale famiglia.

Nell'esame dei vari casi dovrà essere tenuto presente:

1. — Le inderogabili necessità delle singole aziende agricole;

2. — Che la casa di abitazione del singolo obbligato si componga di un numero di vani non inferiore ai due, oltre le adiacenze;

3. — Se si tratta di ammogliati o di celibi.

Questi ultimi, quando se ne ravviserà l'opportunità, potranno essere esclusi dall'appartenenza alla categoria.

CLASSIFICA

Agli effetti della capacità lavorativa, del carico aziendale di manodopera, nonchè della retribuzione oraria, i braccianti obbligati sono classificati come segue:

a) uomini dai 18 ai 65 anni compiuti: unità lavorativa uomo 1.00;

b) uomini dai 17 ai 18 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,92;

c) ragazzi dai 16 ai 17 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,75;

d) ragazzi dai 15 ai 16 anni compiuti: unità lavorativa uomo 0,72.

La distribuzione del terreno a cointeressenza e delle superfici sottoposte a cottimo di mietitura, è demandata agli uffici di collocamento.

Art. 40.

PAGA ORARIA

OBBLIGATI	Base	Contingenza	Fest. Naz. gratifica ecc.	TOTALE
LAVORI ORDINARI				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	24.05	101.15	13.60	138.80
b) uomini dai 17 ai 18 anni	20.65	93.95	13.20	127.80
c) ragazzi dai 16 ai 17 anni	16 —	75.60	12.40	104 —
d) ragazzi dai 15 ai 16 anni	15.40	72.10	12.20	99.70
SPARGIMENTO PERFOSFATI				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	24.90	106.40	13.90	145.20
b) uomini dai 17 ai 18 anni	21.40	97.30	13.90	132.60
c) ragazzi dai 16 ai 17 anni	16.55	78.15	12.50	107.20
d) ragazzi dai 15 ai 16 anni	15.90	75.90	12.40	104.20
LAVORI SPECIALI (1)				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	26.85	118.65	14.40	159.90
b) uomini dai 17 ai 18 anni	23.40	109.10	13.90	146.40
c) ragazzi dai 16 ai 17 anni	17.75	89.55	13 —	120.30
d) ragazzi dai 15 ai 16 anni	16.90	85.70	12.80	115.40

(1) Per quanto riguarda i lavori speciali, si fa riferimento alla elencazione fatta per la categoria braccianti avventizi.

Quando i braccianti obbligati lavorano in presenza di macchine mosse da agente inanimato, giusto quanto previsto all'art. 36 — categoria avventizi — del presente Contratto Collettivo, percepiranno la seguente paga oraria:

a) imboccatori alla trebbiatrice del frumento, avena, orzo e segala: compenso in natura (frumento) Kg. 2.500;

	Base	Contingenza	Festa Naz. gratifica ecc.	TOTALE
b) addetti alla pressatura della paglia:				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	48.85	111.65	14.90	175.40
b) uomini dai 17 ai 18 anni	39.35	102.45	14.20	156 —
c) addetti ad altre operazioni				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	46.30	110.70	14.80	171.80
b) uomini dai 17 ai 18 anni	36.20	101.10	14.10	151.40

Le donne della famiglia dell'obbligato che prendono parte ai lavori agricoli, saranno considerate a tutti gli effetti alla stessa stregua della categoria avventizi.

Per quanto attiene lo sfalcio dei foraggi e la battitura della falce fienaia, anche per la categoria degli obbligati valgono le disposizioni contenute nell'art. 38 — categoria avventizi — del presente contratto collettivo.

PARTE QUARTA

SALARIATI FISSI

Art. 41.

QUALIFICA

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto di lavoro presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell'abitazione ed annessi e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente a norma del presente contratto collettivo.

Sono salariati fissi: i *bovai*, i *manzolai*, i *mungitori* e i *cavallanti*.

Alla famiglia del salariato fisso è pertanto concesso:

a) il godimento gratuito sulle aziende di una casa sana e sufficiente, possibilmente non inferiore ai quattro vani, compresa la cucina;

b) il godimento gratuito di una particella di terreno circostante la casa, da coltivarsi ad ortaggi, di metri quadrati 200;

c) l'allevamento di maiali e di polli nel limite del fabbisogno familiare, a condizione che non arrechino danni alle colture e ai fondi;

d) il terreno a cointeressenza — piante sarchiate — in proporzione alla capacità lavorativa della unità familiare.

La distribuzione del terreno a cointeressenza e delle superfici sottoposte a cottimo di mietitura, è demandata agli uffici di collocamento.

Art. 42.

MANSIONI ED OBBLIGHI DEI SALARIATI

Ai salariati fissi è fatto obbligo:

a) della custodia, cura ed alimentazione del bestiame;

b) di compiere tutti i servizi di stalla, compreso l'assestamento delle concimaie e la distribuzione su di esse dei colaticci dei pozzi neri;

c) di provvedere all'assestamento e alla distribuzione del mangime e del lettime nel fienile;

d) di provvedere al consuetudinario rifornimento della stalla di mangime e lettime;

e) di compiere col bestiame tutti i lavori aziendali, compresi i trasporti da e per le aziende, con l'obbligo dell'assestamento sul carro e scarico dal carro dei prodotti agricoli e di tutte le merci;

f) della custodia e pulizia degli attrezzi;

g) di compiere la pulizia delle corti aziendali e dei cortili.

Nell'adempimento del loro servizio i salariati dovranno sempre comportarsi da buoni padri di famiglia.

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Art. 43.

CAPI DI BESTIAME AFFIDATI AL SALARIATO

Il numero dei capi di bestiame affidati al salariato fisso è fissato come segue:

a) Ad ogni bovaio n. 14 (quattordici) capi da lavoro, da latte o da carne dopo il compimento del secondo anno, esclusi i vitelli lattanti con una tolleranza di n. 4 (quattro) capi:

1) Qualora nell'azienda l'aratura venga fatta esclusivamente con mezzi meccanici il numero suddetto dei capi sarà aumentato di due:

2) Qualora l'azienda disponga di mezzi meccanici per il sollevamento dell'acqua per l'abbeverata o di abbeveratoi istallati nelle poste il numero dei capi sarà aumentato di due.

Resta inteso che qualora dovessero verificarsi congiuntamente le due circostanze del sollevamento meccanico e delle bacinelle il numero dei capi aumentati sarà ugualmente di altri due.

Per ogni capo in soprannumero affidato alla sua custodia e limitatamente fino ai quattro capi il salariato percepirà un compenso mensile di L. 245 per ogni capo. esclusi quelli di cui ai punti 1) e 2).

b) Ad ogni manzolaio n. 24 allievi; qualora l'azienda disponga di mezzi meccanici per il sollevamento dell'acqua per l'abbeverata o di appositi abbeveratoi istallati nelle poste il numero suddetto dei capi sarà aumentato di quattro.

Resta inteso che qualora dovessero verificarsi congiuntamente le due circostanze del sollevamento meccanico e delle bacinelle il numero dei capi aumentati sarà ugualmente di quattro.

c) Ad ogni cavallante n. 6 cavalli da lavoro o puledri. esclusi i lattanti.

Art. 44.

SALARIO

Gli elementi che costituiscono la retribuzione spettante ad ogni figura di salariato sono:

a) paga base;

b) la contingenza;

c) i generi in natura.

SALARIO — 1) BOVAI, MANZOLAI, MUNGITORI

a) uomini dai 18 ai 65 anni:

GENERI IN NATURA		QUANTITÀ	
		mensile	annuale
— frumento buono mercantile	q.li	0,42	5,04
— granoturco buono mercantile	»	0.58	6,96
— fagioli in sorte	»	0,05	0,60
— uva	»	—	2 —
— zocca secca da ardere	»	0,67	8,04
— fascine di testa (circ. 0,80; alt. 1,60)	n.	13	156
— terreno arato a tutto prodotto casale	mq.	—	2500

NUMERARIO IN CONTANTI

MENSILE			ANNUALE
Base lire	Contingenza lire	Totale lire	Totale lire
5.339,80	8.298,20	13.638 —	163.656 —

b) uomini dai 17 ai 18 anni:

GENERI IN NATURA		QUANTITÀ	
		mensile	annuale
Frumento buono mercantile	q.li	0,42	5,04
Granoturco buono mercantile	»	0,58	6,96
Fagioli in sorte	»	0,05	0,60
Uva	»	—	2 —
Zocca secca da ardere	»	0,67	8,04
Fascine di testa (circ. 0,80; alt. 1,60)	n.	13	156
Terreno arato a tutto prodotto – casale	mq.	—	2.500

NUMERARIO IN CONTANTI

MENSILE			ANNUALE
Base lire	Contingenza lire	Totale lire	Totale lire
5.265,40	8.283,60	13.549 —	162.588 —

c) ragazzi dai 15 ai 17 anni:

GENERI IN NATURA		QUANTITÀ	
		mensile	annuale
Frumento buono mercantile	q.li	0,27	3,24
Granoturco buono mercantile	»	0,38	4,56
Fagioli in sorte	»	0,03	0,36
Uva	»	—	1,30
Zocca secca da ardere	»	0,44	5,28
Fascine di testa (circ. 0,80; alt, 1,60)	n.	9	108
Terreno arato a tutto prodotto – casale	mq.	—	1.625

NUMERARIO IN CONTANTI

MENSILE			ANNUALE
Base lire	Contingenza lire	Totale lire	Totale lire
3.572,10	7.070,90	10.643 —	127.716 —

d) ragazzi dai 14 ai 15 anni:

GENERI IN NATURA		QUANTITÀ	
		mensile	annuale
Frumento buono mercantile	q.li	0,21	2,52
Granoturco buono mercantile	»	0,29	3,48
Fagioli in sorte	»	0,02	0,24
Uva	»	—	1 —
Zocca secca da ardere	»	0,33	3,96
Fascine di testa (circ. 0,80; alt, 1,60)	n.	7	84
Terreno arato a tutto prodotto – casale	mq.	—	1.250

NUMERARIO IN CONTANTI

MENSILE			ANNUALE
Base lire	Contingenza lire	Totale lire	Totale lire
2.660,30	4.080,70	6.741 —	80.892 —

2) CAVALLANTI

a) uomini dai 18 ai 65 anni:

GENERI IN NATURA		QUANTITÀ	
		mensile	annuale
Frumento buono mercantile	q.li	0,42	5,04
Granoturco buono mercantile	»	0,58	6,96
Fagioli in sorte	»	0,05	6,60
Uva	»	—	2 —
Zocca secca da ardere	»	0,67	8,04
Fascine di testa (circ. 0,80; alt. 1,60) .	n.	13	156
Terreno arato a tutto prodotto – casale	mq.	—	2.500

NUMERARIO IN CONTANTI

MENSILE			ANNUALE
Base lire	Contingenza lire	Totale lire	Totale lire
5.446,30	8.343,70	13.790 —	165.480 —

b) uomini dai 17 ai 18 anni:

GENERI IN NATURA		QUANTITÀ	
		mensile	annuale
Frumento buono mercantile	q.li	0,42	5,04
Granoturco buono mercantile	»	0,58	6,96
Fagioli in sorte	»	0,05	0,60
Uva	»	—	2 —
Zocca secca da ardere	»	0,67	8,04
Fascine di testa (circ. 0,80; alt. 1,60) .	n.	13	156
Terreno arato a tutto prodotto – casale	mq.	—	2.500

NUMERARIO IN CONTANTI

MENSILE			ANNUALE
Base lire	Contingenza lire	Totale lire	Totale lire
5.360,20	8.300,80	13.661 —	163.932 —

c) ragazzi dai 15 ai 17 anni:

GENERI IN NATURA		QUANTITÀ	
		mensile	annuale
Frumento buono mercantile	q.li	0,27	3,24
Granoturco buono mercantile	»	0,38	4.56
Fagioli in sorte	»	0,03	0,36
Uva	»	—	1,30
Zocca secca da ardere	»	0,44	5,28
Fascine di testa (circ. 0,80; alt. 1,60) .	n.	9	108
Terreno arato a tutto prodotto – casale	mq.	—	1.625

NUMERARIO IN CONTANTI

MENSILE			ANNUALE
Base lire	Contingenza lire	Totale lire	Totale lire
3.715,30	7.101,70	10.817 —	129,804 —

d) ragazzi dai 14 ai 15 anni:

GENERI IN NATURA		QUANTITÀ	
		mensile	annuale
Frumento buono mercantile	q.l.	0,21	2,52
Granoturco buono mercantile	»	0,29	3,48
Fagioli in sorte	»	0,02	0,24
Uva	»	—	1 —
Zocca secca da ardere	»	0,33	3,96
Fascine di testa (circ. 0,80; alt. 1,60) .	n.	7	84
Terreno arato a tutto prodotto – casale	mq.	—	1.250

NUMERARIO IN CONTANTI

MENSILE			ANNUALE
Base lire	Contingenza lire	Totale lire	Totale lire
2.714,30	4.090,70	6.805 —	81.660 —

Il salario in generi e in denaro dovrà essere distribuito mensilmente mentre il terreno del casale sarà affidato al salariato dopo l'aratura.

E' fatto obbligo al salariato di coltivare il terreno del casale secondo le direttive del datore di lavoro, seguendo le normali rotazioni agrarie dell'azienda.

Quando all'inizio del contratto il salariato sia disposto a rinunciare al casale, avrà diritto ad un compenso in ragione di L. 8 (otto) per ogni mq. di terreno.

Le paglie e stramaglie, le canne di granoturco ecc., prodotte nel casale restano in proprietà dell'azienda, mentre le spese di raccolta sono a carico del datore di lavoro.

Art. 45.

COMPENSI ACCESSORI E DIARIE

Il conduttore corrisponderà al salariato, oltre al salario di cui all'articolo precedente, i seguenti compensi accessori, da suddividersi fra i vari lavoratori di ogni singola stalla:

a) lire 245 per ogni vitello o puledro nato vivo;

b) lire 245 per ogni vitello o puledro slattato;

c) lire 245 per ogni capo venduto;

d) lire 105 per ogni monta praticata a vaccine estranee alla azienda;

e) lire 1.250 annue per ogni salariato che abbia partecipato direttamente alla carreggiatura dei covoni di frumento;

f) i cannotti provenienti dalle greppie;

g) un lattone di petrolio all'anno per ogni fanale impiegato per l'illuminazione delle stalle.

Inoltre il conduttore corrisponderà:

a) lire 6.250 annue al capo bovaio, quando nella stalla vi siano quattro o più bovai;

b) lire 2.400 annue al salariato a cui è affidata la custodia del toro.

Nel caso in cui i salariati fissi siano comandati a prestare la loro attività fuori dell'azienda, essi beneficeranno di una indennità, oltre il salario normale, pari:

1) ad un terzo del salario giornaliero globale medio, qualora l'assenza dall'azienda comporti la consumazione di un pasto;

2) ad una metà del salario giornaliero globale medio qualora l'assenza dall'azienda comporti la consumazione di due pasti;

3) ad un'altra metà del salario giornaliero globale medio per ogni pernottamento fuori dell'azienda.

Art. 46.

ASSISTENZA SANITARIA

Nei casi di gestazioni laboriose o di speciale assistenza sanitaria al bestiame, che richiedano l'opera del salariato oltre le ordinarie mansioni, o durante la notte, esso, nei lavori di campagna, sarà sostituito da altro personale.

Il salariato ha l'obbligo di pernottare nella stalla soltanto in casi eccezionali (assistenza sanitaria al bestiame, sorveglianza e assistenza alle vaccine prima e dopo il parto ecc.) non ammettendosi che vi debba pernottare quando non ricorrono tali eccezionalità.

Art. 47.

CASI DI FORZA MAGGIORE

La mortalità del bestiame, l'incendio della stalla od altre cause accidentali sono considerati « casi di forza maggiore ».

In tali casi il salariato, mentre continuerà a percepire il normale salario, sarà impiegato nei lavori di campagna alle stesse condizioni disciplinari e di lavoro dei giornalieri obbligati.

PARTE QUINTA

SPECIALIZZATI

Art. 48.

Specializzati sono i prestatori d'opera di cui la qualifica e classifica seguente, e che abbiano fissa dimora sulle aziende con contratto di lavoro annuale.

QUALIFICA E CLASSIFICA:

1) *Qualifica*:

a) macchinisti dai 18 ai 65 anni;
b) motoristi dai 18 ai 65 anni;
c) fabbri dai 18 ai 65 anni;
d) falegnami dai 18 ai 65 anni;
e) muratori dai 18 ai 65 anni;
f) fuochisti dai 18 ai 65 anni;
g) apprendisti dai 16 ai 18 anni;
h) apprendisti dai 14 ai 16 anni.

2) *Classifica*:

a) 1ª Categoria: macchinisti, motoristi, fabbri, falegnami, muratori;

b) 2ª Categoria: fuochisti;

c) 3ª Categoria: apprendisti dai 16 ai 18 anni;

d) 4ª Categoria: apprendisti dai 14 ai 16 anni.

Quando i fuochisti siano adibiti anche saltuariamente alle mansioni di macchinisti, motoristi, fabbri, etc., essi agli effetti del salario, saranno considerati di prima Categoria.

Art. 49.

SALARIO ANNUALE DA DISTRIBUIRSI MENSILMENTE

GENERI IN NATURA	Unità di misura	CATEGORIA DEI SALARIATI			
		I.	II.	III.	IV.
Frumento buono mercantile	q.li	5 —	5 —	3 —	2 —
Granoturco buono mercantile	»	7 —	7 —	4 —	3 —
Fagioli in sorte	»	0,60	0,60	0,40	0,30
Uva	»	2 —	2 —	1,30	1 —
Zocca secca da ardere	»	10 —	10 —	7 —	5 —
Fascina (circ. 0,80; alt. 1,60)	n.	200 —	200 —	100 —	80 —
Orto	mq.	200 —	200 —	150 —	100 —

NUMERARIO IN CONTANTI

Categoria dei salariati	MENSILE			ANNUALE
	Base lire	Contingenza lire	Totale lire	Totale lire
Iª Cat.	7.379,15	9.035,85	16.415	196.980
IIª »	6.967 —	9.157 —	16.124	193.488
IIIª »	6.209 —	9.006,36	15.215	182.580
IVª »	5.951,50	8.935,50	14.887	178.644

Il salariato avrà diritto inoltre:

a) all'uso gratuito della casa sul fondo che dovrà essere sana e confacente ai bisogni della famiglia;

b) all'allevamento dei maiali e dei polli nei limiti del fabbisogno familiare, a condizione che non arrechino danno alle colture e ai fondi.

Art. 50.

DISCIPLINA - RESPONSABILITÀ

Il salariato fisso specializzato è tenuto a prestare la sua opera esclusivamente nella azienda con la quale ha contratto obbligo di lavoro annualmente e nell'adempimento dei propri doveri dovrà agire sempre da buon padre di famiglia. Egli è personalmente responsabile delle macchine e degli attrezzi che ha avuto in consegna

e che dovrà conservare sempre in buono stato, senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal conduttore o dal suo rappresentante.

Per le avarie arrecate alle macchine, al materiale e agli attrezzi, e quando il fatto sia imputabile a negligenza, il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sul salario dell'operaio.

PARTE SESTA

CLASSIFICA DELLE AZIENDE CARICO AZIENDALE DI MANO D'OPERA RIPARTIZIONE DEL LAVORO

Art. 51.

CLASSIFICA DELLE AZIENDE

Le aziende agricole sono classificate come appresso:

a) ad economia;
b) semi-familiari;
c) familiari.

Sono clasificate « ad economia » le aziende per la cui coltivazione i conduttori assumono prestatori d'opera avventizi, salariati fissi e obbligati.

Quando però in tali aziende vi siano membri di famiglia del conduttore, lavoratori veri e propri, cioè che prestino ininterrottamente opera manuale sul fondo, questi verranno computati nel carico aziendale di mano d'opera, salvo il caso in cui tali lavoratori non assolvano mansioni analoghe e quelle dei salariati fissi.

Sono classificate « semi-familiari » le aziende che a norma dell'articolo seguente (carico di mano d'opera) hanno l'obbligo di assumere un numero di prestatori d'opera non superiore al 50 per cento dei lavoratori, uomini-familiari, e inoltre i membri della famiglia del conduttore siano in grado di coltivare il 60 per cento delle piante sarchiate.

Sono classificate « familiari » le aziende che con la forza lavorativa globale della famiglia del conduttore compiono tutti i lavori aziendali o comunque, nel corso dell'annata agricola, non assumono prestatori d'opera per un numero di giornate superiore alle 15.

Agli effetti della capacità lavorativa, i membri di famiglia dei conduttori delle suddette aziende sono considerati come appresso:

a) Uomini dai 17 ai 65 anni, unità lavorative numero 1,00;

b) Ragazzi dai 15 ai 17 anni, unità lavorative numero 0,65;

c) Donne dai 16 ai 60 anni, unità lavorative numero 0,65;

d) Ragazze dai 15 ai 16 anni, unità lavorative numero 0,50.

Art. 52.

CARICO AZIENDALE DI MANO D'OPERA

L'obbligo dei conduttori di assumere la mano d'opera bracciantile è regolato nel modo seguente:

— nelle annate agrarie 1958-59 e 1959-60: occupazione di 31 giornate di uomo per ettaro catastale;

— nelle annate agrarie 1960-61 e 1961-62: assunzione di un bracciante uomo per ogni 5 ettari di superficie catastale per l'occupazione individuale di 155 giornate annue.

Ai familiari uomini dai 17 ai 65 anni dei conduttori e dei coltivatori diretti, che lavorino continuativamente nell'azienda saranno concesse n. 217 giornate all'anno a detrazione del suddetto carico aziendale. Ai familiari uomini dai 15 ai 17 anni dei conduttori e dei coltivatori diretti che lavorano continuativamente nella azienda saranno concesse n. 141 giornate all'anno a detrazione del suddetto carico aziendale.

Qualora nell'azienda non vi sia l'assunzione del salariato fisso o pur essendovi il salariato fisso il numero dei capi di bestiame ad essi affidati sia superiore al numero massimo stabilito dall'articolo 43, il carico aziendale di mano d'opera verrà aumentato di n. 16 giornate per capo adulto o da allevamento.

Il carico di mano d'opera aziendale comprende tutti i lavori aziendali, fatta eccezione delle giornate ricorrenti nella mietitura e trebbiatura del frumento, avena, orzo e segala; del lavoro ricorrente nella coltivazione delle piante sarchiate e del frumento in compartecipazione, nonchè delle giornate di lavoro compiute dai salariati fissi (bovai, manzolai, mungitori, cavallanti e specializzati).

Anche i braccianti avventizi e obbligati che vengono adibiti ai trasporti con veicoli, dei prodotti e dei materiali da e per le aziende agricole, non sono considerati nel carico aziendale di mano d'opera.

PARTE SETTIMA

COINTERESSENZA

Art. 53.

NATURA DEL RAPPORTO

Natura fondamentale del rapporto di cointeressenza è che i fattori principali dell'impresa — capitale direzione - lavoro — contribuiscono integralmente all'incremento della produzione.

In armonia a quanto sopra pertanto è tenuto conto inoltre delle consuetudini locali, la coltivazione delle piante sarchiate, fatta eccezione del tabacco, del lino, delle bietole porta seme e delle ortaglie, sarà effettuata col sistema della cointeressenza.

Tutte le superfici da coltivarsi a sarchiate dovranno essere denunciate dai conduttori in tempo debito (almeno 30 giorni prima delle operazioni per la semina) agli Uffici di collocamento, onde permettere una equa ripartizione per i lavoratori.

Il rapporto di cointeressenza ha inizio con la ripartizione della superficie nell'azienda e termina con la fine delle operazioni colturali.

Art. 54.

ONERI A CARICO DEI CONDUTTORI

Stanno a carico del conduttore:

a) l'aratura del terreno;

b) tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

c) l'erpicatura del terreno;

d) tutti gli animali, le macchine e gli attrezzi con relativo personale occorrente per le operazioni di semina eseguite meccanicamente;

e) le sementi, i concimi, gli anticrittogamici e gli antiparassitari;

f) tutti i mezzi di trasporto con personale che servono al trasporto dei prodotti ottenuti, sia nelle corti aziendali che nelle industrie.

Quando oltre agli obblighi predetti il datore di lavoro intende adoperare macchine, attrezzi ed animali per eseguire lavori di spettanza del cointeressato, mentre il lavoratore sarà tenuto a prestare la sua opera per la esecuzione delle operazioni (fatta eccezione della condotta delle macchine e degli animali) il conduttore non potrà fare nessun addebito nè diminuire la percentuale di cointeressenza. Nel caso, invece, sia il cointeressato a richiedere l'uso dei suddetti attrezzi per eseguire lavori di sua spettanza, sarà fra le parti accordata la misura del compenso e l'accordo dovrà risultare da atto scritto.

Art. 55.

LAVORI A CARICO DEL COINTERESSATO

Sono a carico del cointeressato:

a) la pareggiatura del terreni;

b) la prestazione manuale nei lavori inerenti alle semine eseguite meccanicamente, ad eccezione della condotta degli animali e delle macchine;

c) tutte le operazioni afferenti alle semine eseguite manualmente;

d) lo spargimento dei concimi chimici;

e) tutte le operazioni di sarchiatura, rincalzatura e diradamento;

f) le operazioni per i trattamenti anticrittogamici e antiparassitari;

g) la raccolta completa dei prodotti sino a darli confezionati sul carro o posti in magazzino.

Al cointeressato che, avvisato dal datore di lavoro e contrariamente alle esigenze agricole, si rifiuti di effettuare o non compia in tempo utile lavori di sua competenza, verrà addebitato l'importo di detti lavori che il conduttore d'azienda farà eseguire direttamente.

Art. 56.

PERCENTUALI DI COINTERESSENZA

a) *Barbabietole*: prodotto confezionato posto sul carro, sia nel campo che sulla carreggiata o capezzagna o lato marginale dell'appezzamento quando non esista la capezzagna: il 30% più il 5% di temporanea contingenza del prezzo pagato dall'industria.

La vendita e consegna delle barbabietole all'industria demandata al conduttore alle condizioni fissate dalla Associazione Nazionale Bieticoltori e dal Consorzio Produttori Zucchero.

Durante le consegne il conduttore dovrà annotare di volta in volta sul libretto sindacale di lavoro il peso delle bietole delle quali il bracciante è cointeressato, oppure consegnare al medesimo copia della bolletta rilasciata dallo zuccherificio.

Nel corso delle operazioni colturali e di raccolta, il conduttore anticiperà al lavoratore cointeressato lire 24.000 all'ettaro delle quali: L. 8.000 verranno anticipate nel periodo delle sarchiature e le rimanenti lire 16.000 durante la raccolta del prodotto.

Subito dopo che l'industria abbia fatto il pagamento, sia in acconto che a saldo, il conduttore procederà alla liquidazione della quota del lavoratore, avendo cura di trattenersi le somme anticipate al lavoratore medesimo.

Per quanto attiene le spese di controllo e analisi, il lavoratore vi concorrerà nella misura della percentuale di cointeressenza.

b) *Granoturco solo o consociato*: prodotto posto in magazzeno o sul carro il 31% più 4% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo; tutoli il 60 % del prodotto più 10 % a titolo di temporanea contingenza.

Il taglio delle canne, la legatura e la messa in bica sul campo sono a carico del lavoratore che riceverà un compenso eccezionale di L. 1.000 per ettaro.

Le pannocchie raccolte dal taglio delle canne verranno divise nella misura della percentuale di cointeressenza.

La spesa della sgranatura a macchina sarà sostenuta dal cointeressato nella misura del 25%.

c) *Canapa*:

1) tiglio bianco e sottoprodotti, posti in magazzeno e in carro al momento della vendita il 35% più 4% di temporanea contingenza del netto ricavo;

2) canapuli — il 75% del prodotto;

3) canaponi coltivati per la riproduzione del seme, sia negli appezzamenti di canapa che in speciali canapaciai;

al lavoratore il 50% più 25 % di temporanea contingenza del tiglio e il 100% dei canapuli;

al conduttore il 25% del tiglio e il 100% del seme.

Nel caso in cui il seme raccolto dai canaponi lasciati negli appezzamenti coltivati a canapa superi in quantità quello impiegato per la semina nell'azienda, cioè Chg. 5-1/2 per p. c. sulla differenza il bracciante avrà diritto di percepire il 25% del prodotto o del netto ricavo.

Quando le parti concordino sulla opportunità di assicurare il prodotto contro i danni della grandine, il pagamento del premio relativo sarà sostenuto in ragione della percentuale di cointeressenza. La scelta dell'Istituto Assicuratore spetta al conduttore.

La polizza di assicurazione contro i danni della grandine dovrà essere firmata anche dai lavoratori cointeressati. Quando ciò non sia possibile, il datore di lavoro pretenderà che i lavoratori gli rilascino una dichiarazione debitamente firmata mediante la quale egli resta autorizzato ad assicurare anche la presunta quota parte di prodotto dei lavoratori medesimi.

Il lavoratore è tenuto, in ogni caso, a compiere tutti i lavori colturali fino alla completa raccolta del prodotto.

Per quanto attiene il movimento dei sassi che vengono impiegati per la fondazione dei fascioni della bacchetta di canapa, il lavoratore, oltre al normale trasporto, dovrà prestarsi alla loro estrazione dal macero

subito dopo che abbia avuto termine la macerazione di tutta la canapa della azienda, restando fermo che, ove tale operazione venga compiuta in altra epoca, la spesa relativa starà a carico del datore di lavoro.

Nel corso delle operazioni colturali e di raccolta, il conduttore anticiperà al lavoratore lire 24.000 all'ettaro delle quali: lire 8.000 verranno anticipate nel periodo delle sarchiature e le rimanenti lire 16.000 durante la raccolta del prodotto.

d) *Saggina*:

1) Prodotto verde posto su carro: il 27% più il 6% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo;

2) Prodotto secco posto in magazzino o in cumulo, sia nel seme che della spazzola: il 33% più il 2% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo;

e) *Ricino*: prodotto in bacche e degusciato: il 30% più il 6% di temporanea contingenza del netto ricavo; steli il 50%;

Il taglio degli steli, la confezione in fasci e l'ammassamento sul campo sono a carico del lavoratore.

f) *Patate*: per tutte le varietà, comprese quella da fecola: il 23% più il 6% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo.

g) *Patate dolci d'America*: il 40% più l'8% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo.

Quando il lavoratore fornisca le talee avrà diritto di prelevare dal monte un quintale di prodotto per ogni 10 mila piantine fornite.

h) *Aglio*: il 40% più il 2% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo.

Chi ha fornito il seme — lavoratore o conduttore — avrà diritto di prelevare dal monte prima della divisione, pari quantitativo di prodotto.

i) *Fagioli*: soli o consociati: il 30% più il 6% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo.

l) *Zucche*: sole o consociate: il 40% più il 3% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo.

m) *Cocomeri*: soli o consociati: il 45% più il 4% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo.

n) *Cipolle*: il 32% più il 3% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo.

o) *Girasole*: il 30% più il 6% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo.

p) *Soia*: il 30% più il 6% di temporanea contingenza del prodotto o del netto ricavo.

Le quote di temporanea contingenza di cui alle cointeressenze sopra riportate sono quelle fissate dall'accordo stipulato il 25 settembre 1945.

Art. 57.

DIVISIONE DEI PRODOTTI - VENDITA IN COMUNE - TRATTENUTE

La divisione dei prodotti e sottoprodotti in relazione alla percentuale di cointeressenza, sarà fatta nelle corti aziendali alla presenza delle parti interessate e il lavoratore, dopo tale divisione, diventa proprietario della sua quota parte; il conduttore è tenuto a portare a domicilio del lavoratore, con i propri mezzi, la spettanza del medesimo entro un ragionevole lasso di tempo, da stabilirsi tra le parti coltura per coltura.

Per i prodotti che non si dividono, o comunque quando le vendite avvengono in comune, il lavoratore cointeressato concorre agli eventuali utili e perdite contabili.

Al momento della liquidazione dei conti il conduttore dovrà esibire al lavoratore cointeressato, per visione, i documenti riguardanti la vendita dei prodotti esitati in comune.

Per il rimborso delle anticipazioni, il conduttore è autorizzato a trattenersi, all'atto della divisione, i prodotti del lavoratore, e ciò in quantità sufficiente per la estinzione dei debiti da questi contratti col conduttore medesimo.

Per la copertura delle anticipazioni il conduttore potrà rivalersi inoltre sul ricavo dei prodotti venduti in comune.

La valutazione dei prodotti trattenuti per la estinzione dei debiti verrà fatta con riferimento alla media dei prezzi segnati nel Bollettino della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Rovigo, al momento della divisione e per merce posta in azienda.

Art. 58.

IRRIGAZIONI

Nelle aziende ove i conduttori praticano l'irrigazione, i lavoratori cointeressati presteranno il lavoro ricorrente nella normale e razionale distribuzione delle acque.

PARTE OTTAVA

COLTIVAZIONE IN ECONOMIA DELLE PIANTE SARCHIATE

Art. 59.

Il lavoro ordinario, straordinario ed accessorio ricorrente nelle aziende agricole per la coltivazione in economia del tabacco, del lino, delle bietole porta seme e delle ortaglie, non fa parte del carico aziendale di mano d'opera e la paga oraria da percepirsi è la seguente:

LAVORATORE	Base lire	Contingenza lire	Fest. Naz. gratifiche ecc. lire	TOTALE lire
Uomini dai 18 ai 65 anni . .	30,35	102,55	13,90	146,80
Uomini dai 17 ai 18 anni . .	26,75	94,85	13,50	135,10
Ragazzi dai 16 ai 17 anni. .	20,55	76,75	12,60	109,90
Ragazzi dai 15 ai 16 anni. .	19,65	73,15	12,40	105,20
Donne dai 16 ai 60 anni . .	21,05	83,75	12,90	117,70
Ragazze dai 15 ai 16 anni. .	16,95	65,65	12 —	94,60

PARTE NONA

COTTIMO PIENO PER LA MIETITURA E TREBBIATURA DEL FRUMENTO, AVENA, ORZO E SEGALA

Art. 60.

La mietitura, la pavonatura dei covoni in corso di mietitura e la trebbiatura del frumento, avena, orzo e segala in Provincia di Rovigo, per i cui lavori stagionali i braccianti vengono assunti solo al momento in cui i prodotti sono giunti a maturazione e sono retribuiti a cottimo pieno sotto forma di percentuale sulla produzione o con una corresponsione oraria in natura, si suddivide in due principali fasi, e cioè:

a) raccolta a mano o con la mietitrice e messa in biche dei manocchi, sui campi o sulle aie;

b) trebbiatura a macchina, essicazione, ventilazione e confezione dei prodotti, posti in magazzino o in carro; paglia posta in pagliaio.

1) *Cottimo pieno.* — Il cottimo pieno per la mietitura e trebbiatura del frumento, avena, orzo e segala, prodotto secco, ventilato e confezionato, posto in magazzino o in carro, la paglia posta in pagliaio: il 29% del prodotto o del netto ricavo.

Quando il prodotto venga danneggiato dalla grandine o da altre avversità in modo che la produzione non raggiunga il minimo di quintali 20 per ettaro, ai braccianti verrà ugualmente corrisposta la percentuale di cottimo del 29% sulla produzione di quintali 20 indipendentemente da quella ottenuta.

Nel caso in cui la pavonatura dei covoni venga fatta dopo la fine della mietitura, questa starà a carico del conduttore e i braccianti adibiti a tale operazione saranno retribuiti con la paga oraria prevista per i lavori ordinari della categoria avventizi.

Quando i conduttori impieghino la mietitrice, le suddette percentuali saranno diminuite di due punti.

Laddove viene eseguita la pressatura a macchina della paglia, le suddette percentuali saranno diminuite di un punto.

Quando la trebbiatura venga eseguita da braccianti che non hanno partecipato alla mietitura, il compenso di cottimo alle due diverse squadre sarà ripartito come appresso:

a) ai mietitori il 66% della percentuale:

b) ai trebbiatori il 34% della percentuale.

2) *Paga oraria in natura.* — La paga oraria in natura per la mietitura e trebbiatura del frumento, avena, orzo e segala; prodotto secco, ventilato o confezionato, posto in magazzino o in carro: la paglia posta in pagliaio, è fissata come appresso:

PRESTATORI D'OPERA	Mietitura, legatura confezione delle biche e dei covoni	Trebbiatura essicazione, confezione del prodotto posto in magazzino o sul carro, paglia in pagliaio
a) Uomo dai 17 ai 65 anni	Kg. 2.800 all'ora	Kg. 2.500 all'ora
b) Ragazzo dai 15 ai 17 anni	Kg. 1.900 all'ora	Kg. 1.700 all'ora
c) Donna dai 16 ai 60 anni	Kg. 1.900 all'ora	Kg. 1.700 all'ora
d) Ragazza dai 15 ai 16 anni	Kg. 1.400 all'ora	Kg. 1.300 all'ora

Nel cottimo sia a forma di percentuale che a compenso orario in natura è compreso anche il lavoro d'imboccatura alla trebbia dei manocchi di frumento, avena, orzo e segala. Se peraltro il proprietario della trebbiatrice o il proprietario del prodotto richiedessero speciali imboccatori, questi dovranno essere pagati da parte di chi li ha richiesti alla tariffa prevista all'art. 36 del presente contratto collettivo quando trattasi di braccianti avventizi, ossia a quella stabilita al terzultimo capoverso dell'art. 40 se l'operaio appartiene alla categoria degli obbligati.

In esecuzione dei principî informatori sanciti nello accordo firmato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il 13 giugno 1957 e ribaditi nell'accordo 30 aprile 1958 stipulato a Rovigo presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, allo scopo di contemperare l'introduzione delle macchine con i metodi consuetudinari per la raccolta del grano, rendendola graduale nel tempo, i conduttori ed i coltivatori diretti si varranno del sistema della corresponsione oraria in natura con l'impiego della mieti-trebbiatrice o di altra macchina per una parte soltanto della superficie investita a frumento che viene qui di seguito stabilita per ciascuna delle quattro annate, oltre che per la quota di terreno che viene riservata ai familiari del conduttore e del coltivatore diretto.

Per la restante parte della superficie a grano si adotterà il sistema del cottimo pieno secondo le norme suddette e la ripartizione tra lavoratori agricoli e lavoratori di altre categorie sarà eseguita dagli Uffici di Collocamento secondo le misure che sono stabilite di seguito per ciascuna delle quattro annate.

Le quote di terreno riservate ai nuclei familiari dei conduttori saranno:

a) se trattasi di famiglia coltivatrice diretta pertiche censuarie 4 per l'annata agraria 1958-59 e pertiche 5 per le annate agrarie successive per ciascun componente indipendentemente da età e sesso oppure come per la famiglia non coltivatrice diretta, di cui al punto *b*), se più favorevole:

b) se trattasi di famiglia non coltivatrice diretta, per ciascuna unità maschile dedita al lavoro nell'azienda pertiche censuarie 8 nell'annata agraria 1958-59 e pertiche 9 nelle annate successive.

Gli altri elementi sopra menzionati vengono stabiliti per ciascuna delle quattro annate come segue:

1) *Quote degli investimenti a grano per le quali l'azienda potrà eseguire il lavoro di mietitura e trebbiatura con l'impiego delle macchine, retribuendo i lavoratori con la paga oraria in natura:*

1958-59	1959-60	1960-61	1961-62
20 %	30 %	40 %	50 %

2) *Quota degli investimenti a grano da assegnarsi a cottimo pieno per la mieti-trebbiatura a lavoratori:*

1958-59	1959-60	1960-61	1961-62
80 %	70 %	60 %	50 %

Ai lavoratori agricoli verrà assicurato come minimo il 50% degli investimenti annuali a grano.

Le suddette percentuali si calcolano sulla superficie investita a grano, dopo aver dedotte le quote che siano eventualmente riservate ai familiari del conduttore o del coltivatore diretto come sopra detto.

I conduttori ed i coltivatori diretti produrranno entro il 10 maggio di ogni anno agli Uffici di Collocamento la denuncia delle superfici investite a frumento con richiesta in via preferenziale del personale da occupare nel lavoro secondo il presente contratto.

PARTE DECIMA

COMPARTECIPAZIONE FACOLTATIVA DEL FRUMENTO

Art. 61.

La coltivazione del frumento deve essere data preferibilmente a compartecipazione. Rimane il diritto nel datore di lavoro di adottare quel sistema di conduzione che meglio risponda alle particolarità della sua azienda e nel lavoratore ferma la facoltà di accettare o meno la compartecipazione.

Stanno a carico del compartecipante tutte le operazioni colturali e cioè:

a) preparazione del terreno per la semina;

b) perfilatura delle testate degli appezzamenti;

c) colmatura di eventuali piccoli avallamenti mediante esbracci di terra in modo da evitare ristagni di acque;

d) pulitura dei solchi marginali degli appezzamenti delle zolle lasciate dall'aratro;

e) semina del frumento e distribuzione dei concimi chimici;

f) apertura di solchetti per consentire il deflusso di eventuali ristagni di acqua;

g) le razionali e tempestive zappature e scerbature;

h) i lavori ricorrenti per le operazioni di mietitura, trebbiatura, essicazione, ventilazione e pesatura del prodotto posto in carro o nel magazzeno del fondo: la paglia posta in pagliaio.

Potrà il conduttore in armonia a quanto sopra, fare eseguire, a spese del compartecipante, i lavori inerenti alla compartecipazione che contrariamente alle buone norme della tecnica agraria il compartecipante stesso si rifiutasse di compiere o non effettuasse tempestivamente.

Quando il datore di lavoro, nella preparazione del terreno, semina e lavorazioni successive, intenda impiegare macchine, animali e attrezzi, il compartecipante, ferme restando le percentuali di compartecipazione, dovrà prestare la sua opera per la perfetta esecuzione delle operazioni tutte, fatta eccezione della condotta degli animali e delle macchine mosse da agente inanimato.

Art. 62.

PERCENTUALI DI COMPARTECIPAZIONE

a) per una produzione fino a 24 q.li ad ettaro, il 32%;

b) per una produzione dai 25 ai 29 q.li ad ettaro, il 30%;

c) per una produzione di q.li 30 ed oltre ad ettaro, il 27%.

Art. 63.

CONCORSO SPESE DA PARTE DEI COMPARTECIPANTI

Per le spese di acquisto dei concimi chimici, impiego di sementi, premio di assicurazione contro i danni della grandine e contro l'incendio, nonchè di nolo macchina per la trebbiatura, i compartecipanti concorreranno nella misura delle percentuali di compartecipazione.

Per il concorso nelle spese da parte dei compartecipanti, il conduttore, oltre alla registrazione nel libretto sindacale di lavoro delle partite di debito relative alla quantità, titolo e prezzo dei concimi chimici, alla varietà, quantità della semente, il premio delle polizze di assicurazione grandine e incendio e alle spese di nolo delle macchine per la trebbiatura, all'atto della liquidazione dei conti colonici, dovrà esibire le pezze giustificative riguardanti i titoli delle spese di cui sopra sulle quali i compartecipanti medesimi sono tenuti a concorrere nella misura delle percentuali di compartecipazione.

La richiesta dei compartecipanti per la coltivazione del frumento verrà fatta dal conduttore in base alle disposizioni di legge sul collocamento, mediante la indicazione nominativa dei lavoratori che intende assumere. L'assegnazione dei compartecipanti verrà fatta in modo da evadere, ove possibile, la richiesta del datore di lavoro, ed in ogni caso, in modo che i compartecipanti assegnati corrispondano, per capacità e laboriosità agli scopi della compartecipazione.

Quando il conduttore coltivi il frumento in compartecipazione, contemporaneamente gli verranno assegnati anche i braccianti per la coltivazione delle piante sarchiate.

Limitatamente alla superficie investita a frumento e data in compartecipazione, il carico aziendale di manodopera viene ridotto da 31 a 11 giornate per ettaro.

Art. 64.

ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

Quando l'assicurazione del prodotto contro i danni della grandine non avvenga in forma totalitaria, è fatto ugualmente obbligo ai compartecipanti di assicurare la loro presunta quota di frumento e di pagare il premio relativo.

L'assicurazione totalitaria del prodotto o comunque la sola quota dei compartecipanti sarà fatta direttamente dal datore di lavoro.

Nel caso di grandinate si terrà conto del prodotto raccolto e dell'ammontare dei danni liquidati dalle Compagnie, così da formare un tutt'uno agli effetti della determinazione della produzione unitaria ad ettaro e conseguenti percentuali di compartecipazione.

Art. 65.

ANTICIPAZIONI

Il conduttore anticiperà ai compartecipanti, e a richiesta dei medesimi:

a) lire 8.000 all'ettaro durante le prime operazioni colturali, che vanno dalla preparazione del terreno sino alla semina ultimata;

b) lire 6.000 all'ettaro nel corso delle zappature e scerbature;

c) lire 4.000 all'ettaro alla vigilia della mietitura;

d) lire 4.000 all'ettaro durante le operazioni di mietitura e trebbiatura.

Art. 66.

RIMBORSO SPESE E ANTICIPAZIONI

Per il rimborso dei contributi di previdenza di spettanza dei compartecipanti, per l'eventuale spesa di manodopera di cui al penultimo capoverso dell'art. 61 per il concorso nelle spese previsto all'art. 63, nonchè per le anticipazioni di cui all'art. 65, il conduttore, quando i compartecipanti stessi non estinguano l'ammontare dei loro debiti per contanti, è facoltizzato a trattenersi, al momento della divisione, il prodotto di parte colonica. Ciò in quantità sufficiente alla estinzione dei debiti tutti incontrati dai compartecipanti.

PARTE UNDECIMA

COTTIMO PIENO PER IL FACCHINAGGIO DEI DEPOSITI E DEI MATERIALI

Art. 67.

CEREALI:

	al ql.
a) insaccatura a mano di colli di peso uniforme	L. 9,90
b) pesatura di colli di peso uniforme	» 9,90
c) insaccatura a bocchetta e pesatura di colli uniformi	» 12,10
d) insaccatura e pesatura di colli da campione	» 12,10
e) trasporto dal magazzino piano terra al carro	» 23,50
f) trasporto dal magazzino primo piano al carro	» 34,20
g) trasporto dal magazzino secondo piano al carro	» 49,50
h) trasporto dal magazzino terzo piano al carro	» 64,70
i) trasporto dal carro alla barca	L. 22,80
l) trasporto dal carro al vagone	» 19,00
m) trasporto dalla barca al carro	» 26,60
n) trasporto dal vagone al carro	» 19,00
o) trasporto dal carro o selice al magazzino piano terra	» 22,80
p) trasporto dal carro o selice al magazzino primo piano	» 34,20
q) trasporto dal carro o selice al magazzino secondo piano	» 49,50
r) trasporto dal carro o selice al magazzino terzo piano	» 64,70

BARBABIETOLE:

a) trasporto dalla piarda alla barca	L. 21,30
b) trasporto dal carro al vagone o autocarro	» 21,30

POLPE FRESCHE:

a) trasporto dalla barca alla piarda	L. 21,30
b) trasporto dalla barca al carro senza scarpata	» 26,60
c) trasporto dalla barca al carro con scarpata d'argine	» 30,40
d) trasporto dalla piarda al carro senza scarpata	» 12,90
e) trasporto dalla piarda al carro con scarpata	» 17,50
f) trasporto dal vagone al carro	» 17,50

POLPE SECCHE:

a) trasporto dal vagone al carro	L. 22,10
b) trasporto dalla barca al carro	» 34,20

FIENO E PAGLIA PRESSATA:

a) trasporto dalla catasta al carro	L. 16,80
b) trasporto dal carro alla barca	» 21,30
c) trasporto dal carro al vagone	» 19,00
d) trasporto dal vagone al carro	» 19,00
e) trasporto dalla barca al carro	» 25,10

SAGGINA CON SPAZZOLA:

a) trasporto dalla catasta al carro	L. 19,70
b) trasporto dal carro al vagone	» 29,70
c) trasporto dal carro alla barca	» 34,20

LEGNA IN TRONCHI:

a) trasporto dalla catasta al carro	L. 19,70
b) trasporto dal carro al vagone	» 24,40
c) trasporto dal carro alla barca	» 34,20
d) trasporto dal vagone al carro	» 29,70
e) trasporto dalla barca al carro	» 34,20

CALCE, CEMENTO, CONCIMI E FERTILIZZANTI IN GENERE:

a) trasporto dal vagone al carro in sacchi	L. 19,70
b) trasporto dal vagone al carro alla rinfusa	» 25,10
c) trasporto dal vagone al carro con insacco	» 34,20
d) trasporto dalla barca al carro in sacchi	» 25,10

PETROLIO ED OLIO IN FUSTI: al ql.

a) trasporto dal vagone al carro . . . L. 25,10
b) trasporto dai centri di deposito al carro » 25,10
c) trasporto dalla barca al carro . . . » 34,20

CARBONI:

a) trasporto carbone sciolto dal vagone al carro . . . . L. 34,20
b) trasporto carbone sciolto dalla barca al carro . . . . » 44,90
c) trasporto carbone mattonelle dal vagone al carro . . . . » 29,70
d) trasporto carbone in mattonelle dalla barca al carro . . . . » 34,20

MATERIALI EDILIZI: al mille

a) trasporto mattoni dalla barca al carro L. 654 —
b) trasporto coppi e tavelle comuni dalla barca al carro . . . . » 563 —
c) trasporto forati comuni dalla barca al carro . . . . L. 563 —
d) trasporto forati grandi dalla barca al carro . . . . » 654 —

Art. 68.

Il controllo per garantire l'esatta applicazione del presente Contratto è demandato *in sede comunale* allo Ufficio di collocamento e in sede Provinciale al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro sotto la vigilanza del Prefetto della Provincia.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie demandano al Collocatore Comunale il controllo delle superfici denunciate, controllo che, nell'ambito della legge, verrà effettuato esclusivamente a mezzo di Organi dello Stato, ad iniziativa del Collocatore o su richiesta di legali rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 APRILE 1959 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO PER BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI, OBBLIGATI, SALARIATI FISSI, COINTERESSATI E COMPARTECIPANTI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Le tariffe per gli avventizi e salariati di risaia vengono incluse nel « Contratto Collettivo di Lavoro per braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati. fissi, cointeressati e compartecipanti della Provincia di Rovigo », stipulato il 16 aprile 1959, seguendone gli aggiornamenti.

Il carico aziendale di manodopera per le superfici investite a riso è di giornate 11 per ettaro di risaia stabile e giornate 16 per ettaro di risaia da vicenda.

Per l'annata agraria 1958-59, in considerazione dei danni apportati alle colture a riso dalla mareggiata del novembre 1957, e tuttora esistenti, il suddetto carico aziendale di manodopera viene ridotto del 50%.

Il « Contratto Collettivo di Lavoro per braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi e cointeressati addetti direttamente e indirettamente alla coltivazione delle risaie nella zona del Delta Po in Provincia di Rovigo », conformemente agli impegni di cui all'accordo 28 aprile 1953, stipulato presso la Prefettura di Rovigo che qui viene integralmente riconfermato, formano tutt'uno con il presente contratto che scade il 29 settembre 1962 con le varianti apportate da questo ultimo rispetto al contratto stipulato il 24 maggio 1954.

Rovigo, 16 aprile 1959

L'Associazione Agricoltori

L'Associazione Polesana dei Coltivatori Diretti

La C.I.S.L. e la Liberterra

La Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.

Tabella delle paghe in denaro per i braccianti addetti direttamente e indirettamente alla coltivazione delle risaie in vigore dal 15 aprile 1959 e formante parte integrante del contratto collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della provincia di Rovigo.

LAVORATORI	Base	Contingenza	Fest. Naz. gratifiche ecc.	TOTALE
Avventizi:				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	31,80	104,40	14 —	150.20
b) uomini dai 17 ai 18 anni	26,80	97,70	13,60	138.10
c) ragazzi dai 16 ai 17 anni	20,20	79,70	12,70	112.60
d) ragazzi dai 15 ai 16 anni	19,30	76,10	12,50	107.90
e) donne dai 16 ai 60 anni	20,70	87,90	13 —	121.60
f) ragazze dai 15 ai 16 anni	18,40	69,60	12,20	100.20
g) uomini oltre i 65 anni . .	28 —	99,40	13,70	141,10
Addetti alla pressatura della paglia:				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	53,20	112,90	15,20	181,30
b) uomini dai 17 ai 18 anni	42,05	103,55	14,40	160 —
Addetti ad altre operazioni:				
a) uomini dai 18 ai 65 anni	48,55	111,15	14,90	174,60
b) uomini dai 17 ai 18 anni	36,40	101,30	14,10	151,80

PAGA ORARIA

RISAIE NUOVE REALIZZATE SU TERRENI INCOLTI	Uomini dai 18 ai 65 anni				Uomini dai 17 ai 18 anni				Donne dai 17 ai 60 anni			
	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE
a) Vangatura del terreno	29,50	103,40	13,90	146,80	26,75	97,35	13,60	137,70	—	—	—	—
b) Zapponatura	32,75	104,75	14,10	151,60	27,30	97,20	13,60	138,10	22,20	88 —	13,10	123,30
c) Solcatura paregg. semina	29,50	103,40	13,90	146,80	26,70	96,90	13,60	137,20	20,80	87,40	13 —	121,20
d) Spargimento concimi	32,75	104,75	14,10	151,60	27,30	97,20	13,60	138,10	—	—	—	—
e) Monda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Mietitura legatura formazione covoni	53,80	113,20	15,20	182,20	42,10	103,10	14,40	159,60	26,30	89,70	13,30	129,30
g) Trasporto covoni campi-aia	32,75	104,75	14,10	151,60	27,30	97,20	13,60	138,10	20,80	87,40	13 —	121,20
h) Trebbiatura	53,80	113,20	15,20	182,20	42,10	103,10	14,40	159,60	26,30	89,70	13,30	129,30
i) Imboccatori	77,30	122,70	16,40	216,40	64,50	112,50	15,40	192,40	—	—	—	—

PAGA ORARIA

RISAIE NUOVE REALIZZATE SU TERRENI INCOLTI	Ragazzi dai 15 ai 17 anni				Ragazze dai 15 ai 17 anni			
	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE
a) Vangatura del terreno	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Zapponatura	20,10	76,30	12,50	108,90	17,95	71,05	12,30	101,30
c) Solcatura paregg. semina	20,10	76,30	12,50	108,90	17,95	70,85	12,20	101 —
d) Spargimento concimi	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Monda	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Mietitura legatura formazione covoni	31,20	80,70	13,10	125 —	19,80	71,70	12,40	103,90
g) Trasporto covoni campi-aia	20,10	76,30	12,50	108,90	17,60	70,80	12,20	100,60
h) Trebbiatura	31,20	80,70	13,10	125 —	19,90	71,70	12,40	104 —
i) Imboccatori	—	—	—	—	—	—	—	—

RISAIE VECCHIE E CAMPI SPERIMENTALI	PAGA ORARIA															
	Uomini dai 18 ai 65 anni				Uomini dai 17 ai 18 anni				Donne dai 17 ai 60 anni							
	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE				
a) Vangatura del terreno	35,50	105,60	14,20	155,30	28,25	97,75	13,70	139,70	—	—	—	—				
b) Zapponatura	44,10	109,30	14,70	168,10	33,25	99,65	13,90	146,80	25,90	89,40	13,30	128,60				
c) Solcatura paregg. semina	32,75	104,75	14,10	151,60	27,65	97,35	13,60	138,60	20,80	87,40	13 —	121,20				
d) Spargimento concimi	32,75	104,75	14,10	151,60	27,65	97,35	13,60	138,60	—	—	—	—				
e) Monda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
f) Mietitura legatura formazione covoni	77,20	122,70	16,40	216,30	64,50	112,20	15,50	192,20	33,70	92,80	13,70	140,20				
g) Trasporto covoni campi-aia	32,75	104,75	14,10	151,60	27,30	97,20	13,60	138,10	20,80	87,40	13 —	121,20				
h) Trebbiatura	53,80	113,20	15,20	182,20	42,10	103,20	14,40	159,70	25 —	87,90	13,20	126,10				
i) Imboccatori	77,20	122,70	16,40	216,30	64,50	112,20	15,50	192,20	—	—	—	—				

RISAIE VECCHIE E CAMPI SPERIMENTALI	PAGA ORARIA							
	Ragazzi dai 15 ai 17 anni				Ragazze dai 15 ai 17 anni			
	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE	Base	Contingenza	Festività Nazionali Grat. ecc.	TOTALE
a) Vangatura del terreno	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Zapponatura	23,35	77,55	12,70	113,60	21,20	72,30	12,40	105,90
c) Solcatura paregg. semina	20,10	76,30	12,50	108,90	17,90	70,80	12,30	101 —
d) Spargimento concimi	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Monda	—	—	—	—	—	—	—	—
f) Mietitura legatura formazione covoni	41,50	85 —	13,70	140,20	23,05	73,05	12,50	108,60
g) Trasporto covoni campi-aia	20,10	76,30	12,50	108,90	18,05	70,95	12,30	101,30
h) Trebbiatura	24,40	78,10	12,80	115,30	19,80	71,70	12,40	103,90
i) Imboccatori	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 APRILE 1953 RELATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO PER BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI, OBBLIGATI, SALARIATI FISSI, COINTERESSATI E COMPARTECIPANTI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Oggi 28 aprile 1953, presso la Prefettura di Rovigo, alla presenza del Prefetto della Provincia dott. *Prospero Giura*, con l'intervento del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro dott. *Antonio Paduan*, sono intervenuti i signori:

geom. *Luigi Arduini, Luigi Cacciatori, Pericle Avanzo;*

dott. *Giovanni Osti*, Direttore dell'Associazione Agricoltori per delega del Presidente dell'Associazione stessa, con l'assistenza del geom. *Antonio Menghi*, Vice Direttore per i risicultori;

Armando Chiercgatti, Bruno Voltolina, Gelindo Paggioro, per la Federbraccianti con l'assistenza del Segretario della Camera del Lavoro di Rovigo sig. *Spartaco Marangoni;*

Ferruccio Modonesi, per la Liberterra, assistito dal Segretario Provinciale dell'Unione rag. *Lamberto Leati* e dal Vice Segretario *Mario Gioga;*

Odoardo Vittorio, per la Uilterra, assistito dal Segretario Provinciale *Veronese Gastone*, tutti in rappresentanza dei lavoratori cointeressati del riso.

Le convenute parti nell'intento di definire la vertenza in corso per la cointeressenza del riso stipulano quanto segue:

1) Le quote di riparto fino ad ora vigenti sono così modificate:

a) risaia stabile zapponata a mano dai cointeressati: 52%;

b) risaia stabile arata dal conduttore: 43%;

c) risaia stabile arata ed erpicata dal conduttore: 40%;

d) risaia da vicenda in avvicendamento arata dal conduttore: 38%;

e) risaia da vicenda in avvicendamento arata ed erpicata dal conduttore: 35%;

f) risaia avvicendabile arata dal conduttore: 40%;

g) risaia avvicendabile arata ed erpicata dal conduttore: 38%.

2) Per quanto riguarda il concorso nelle spese di essicazione meccanica del risone da parte dei cointeressati, resta stabilito che essi contribuiranno con la quota di L. 65 per ql. essicato di loro pertinenza.

Per quanto attiene le rimanenti clausole economiche valgono le norme degli accordi in precedenza stipulati che si richiamano integralmente.

3) Il presente patto sarà valido per due annate agrarie e cioè 1952-1953 e 1953-1954 e sarà tacitamente rinnovato di due in due anni qualora una delle parti non ne dia disdetta per iscritto entro il 29 marzo dell'ultimo anno.

4) Le convenute parti s'impegnano ad iniziare entro due mesi dalla data del presente atto, trattative intese a raggiungere un accordo per la parte normativa della cointeressenza del riso e convengono altresì che l'accordo, ove raggiunto, abbia immediato vigore, nulla potendo innovare in caso di mancato accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 30 APRILE 1958, PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Presso l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Rovigo, addì 30 aprile 1958 su invito e alla presenza del dott. *Antonio Paduan,* direttore dell'Ufficio medesimo, assistito dal sig. *Pietro Contato,* sono convenuti:

il dott. *Dante Marchiori,* quale presidente dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI ed il sig. *Barion Nino,* assistiti dal Direttore dott. *Giovanni Osti;*

il cav. *Paolo Bellettato,* quale presidente dell'ASSOCIAZIONE POLASENA DEI COLTIVATORI DIRETTI, assistito dal Segretario Generale comm. *Antonio Cittante;*

l'on. *Spartaco Marangoni,* quale segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, l'on. *Achille Rigamonti,* altro Segretario della Camera Confederale del Lavoro, il sig. *Chieregatti Armando,* quale Segretario Responsabile della Federbraccianti, il sig. *Pirani Bruno* e *Quaiotti Giordano* della Federbraccianti medesima;

il sig. *Melino Pellitteri,* quale Segretario dell'UNIONE PROVINCIALE (C.I.S.L.) ed il sig. *Ferruccio Modenesi,* Segretario della liberbraccianti;

il sig. *Dante Doni,* Segretario della CAMERA PROVINCIALE della U.I.L.

Le parti, riconfermano il diritto e il dovere dei conduttori e dei coltivatori diretti di impiegare nelle loro aziende l'intera forza lavorativa di cui dispongono i loro nuclei familiari, che lavorano abitualmente nelle aziende e di impiegare i mezzi meccanici richiesti dal progresso tecnico, date le condizioni demografiche e sociali della Provincia di Rovigo, ribadiscono che, per l'annata agraria 1957-1958, per quanto riguarda la meanda e la cointeressenza, verrà rispettata la prassi abituale degli ultimi anni e convengono inoltre che la paga oraria contrattuale per il bracciante uomo di età 18-65 anni e per lavori ordinari è aumentata di lire 4.20 (quattro e venti centesimi); il numerario mensile in contanti per il salariato bovaio, manzolaio, mungitore, uomo di età 18-65 anni è aumentato di L. 840 (ottocentoquaranta).

Sono aumentate in proporzione rispettivamente le paghe orarie contrattuali per i braccianti ed i numerari mensili per i salariati corrispondenti all'età e sesso del lavoratore ed al tipo e categoria di lavoro.

I suddetti aumenti decorrono dal 1° aprile 1958 e vanno aggiunti alla indennità di contingenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1759.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del legno e del sughero, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno dell'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori del Legno della Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori - C.G.I.L. - ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 40 della provincia di Modena, in data 8 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 89. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO 19 GIUGNO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì, 1 agosto 1960, in Modena

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena, rappresentata dal sig. *Rustichelli Giuseppe*, Capo Sezione del Legno, assistito dal rag. *Armando Marcoaldi* e dal dott. *Vittorio Pelloni*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Legno della Unione Sindacale Provinciale di Modena della C.I.S.L., rappresentata dal dott. *Gianfranco Baldini;*

l'Unione Provinciale Lavoratori del Legno della Camera Sindacale Provinciale di Modena della U.I.L., rappresentata dal sig. *Dotti Giancarlo;*

il Sindacato Provinciale di Modena della Federazione Italiana Lavoratori della C.G.I.L., rappresentato dai signori *Martinelli Cesare* e *Bazzega Vincenzo*,

è stato stipulato il presente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 da valere per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l'industria del Legno e del Sughero della Provincia di Modena.

Art. 1.

QUALIFICHE OPERAIE

Ferme restando le declaratorie di cui all'art. 7 del C.C.N.L., sono considerati ad esempio:

Operai specializzati:

Capi presse di compensati con macchine a vapore o ad aria compressa; intagliatori che eseguono qualsiasi tipo di intaglio su disegno; intarsiatori che eseguono qualsiasi tipo di intarsio su disegno; tappezzieri che eseguono lavori di tappezzeria con la responsabilità del taglio; doratori artistici; ebanisti tracciatori e preparatori; tagliatori provetti di sughero; elettricisti e meccanici provetti; falegnami che interpretano qualsiasi disegno e su di esso eseguono, senza alcuna guida, il lavoro ad essi affidato; toupisti addetti alla preparazione della macchina per la relativa lavorazione; segantini che espletano lavorazioni di particolare rilievo all'occorrenza anche su disegno; laccatori e lucidatori alla nitro cellulosa e tampone; parchettisti; posatori di pavimenti in parchetto o pavimenti speciali e che lavorano senza bisogno di guida; tranciatori che eseguono tranciature di compensato; attrezzisti che espletano qualsiasi sagoma di cornici o lavorazioni equiparate.

Operai qualificati:

sono considerati operai qualificati coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica, ma comune preparazione pratica; sono pertanto considerati qualificati gli operai suindicati, ma che eseguono lavori più semplici o sotto guida.

Manovali specializzati:

sono considerati manovali specializzati coloro che lavorano in ausilio agli operai delle categorie superiori e che sono comunque addetti ad operazioni elementari ed ausiliarie delle varie lavorazioni e gli addetti alle presse sfogliatrici, gli accortecciatori.

Manovali comuni:

sono considerati manovali comuni coloro che svolgono mansioni semplici, di carattere prevalentemente ausiliario, di fatica e manovalanza.

Donne:

1ª categoria: sono considerate di prima categoria le donne che compiono lavori di maggior rilievo al banco e alle macchine;

2ª categoria: sono considerate di seconda categoria le donne che compiono lavori di facile esecuzione;

3ª categoria: sono considerate di terza categoria le donne che sono addette alla pulizia e alla manovalanza.

Art. 2.

TRASFERTE

L'indennità sostitutiva rimborso spese prevista dall'art. 24 del C.C.N.L., punto 2) viene fissata in L. 800 (ottocento) per ogni pasto e in L. 1000 (mille) per ogni pernottamento.

Art. 3.

INDENNITA' ZONA MALARICA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 25 del C.C.N.L., agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una indennità pari al 15 % della retribuzione.

Art. 4.

INDENNITA' PER LAVORO IN ALTA MONTAGNA

Agli operai che svolgono la loro attività in zone superiori ai 1200 m. di altitudine deve essere corrisposta una indennità pari al 18 % della retribuzione.

Art. 5.

LAVORI DISAGIATI, NOCIVI E PERICOLOSI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 26 del C.C.N.L., sono considerati:

lavori disagiati: quelli eseguiti sotto tettoie, senza muri e quindi esposti alle intemperie; in locali a temperatura artificialmente elevata adibiti all'uso di forno essiccatoio, ecc., o particolarmente polverosi, in misura costante ed anormale;

lavori nocivi: quelli di verniciatura alla nitro cellulosa o a spruzzo; produzione di agglomerati di sughero e pavimenti in legno con leganti chimici nocivi; trattamento per la conservazione del legno a base di sostanze chimiche tossiche; fabbricazione di compensati con l'uso di colle sintetiche nocive;

lavori pericolosi: quelli eseguiti su scale mobili o su ponti sospesi; accatastamento libero per una altezza superiore ai 5 metri.

Art. 6.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

In relazione a quanto previsto dall'art. 35, penultimo capoverso del C.C.N.L., all'operaio che lavora con utensili di sua proprietà, verrà corrisposta una indennità giornaliera di L. 30 (trenta).

Art. 7.

DECORRENZA

Il presente accordo decorre dal 4 agosto 1960, e seguirà le sorti del C.C.N.L. 19 giugno 1960.

Per le ore di lavoro effettivamente prestato in lavori disagiati, pericolosi e nocivi, verrà corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione del 10 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1760.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatrali della Valle d'Aosta e delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri;

Visto, per la Valle d'Aosta e per le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, l'accordo collettivo integrativo 14 agosto 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema del Piemonte e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo e la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato per la Valle d'Aosta e per le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli l'accordo collettivo integrativo 14 agosto 1959 relativo ai dipendenti dai cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della Valle d'Aosta e delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 87. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 14 AGOSTO 1959, INTEGRATIVO DELL'ACCORDO NAZIONALE 12 AGOSTO 1959, PER I DIPENDENTI DAI CINEMA E CINEMA-TEATRI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

L'anno 1959, il giorno 14 del mese di agosto in Torino, presso la sede dell'A.G.I.S. - Piemonte

tra

l'Associazione Nazionale Esercenti cinema, sezione piemontese, rappresentata dal suo Presidente comm. *Bruno Ventavoli* assistito dai componenti la Commissione Sindacale della Sezione comm. *Melchiorre Cornaglia*, cav. *Silvio Chabert*, cav. *Giovanni Morra* e sig. *Luigi Dini* nonchè l'avv. *Giovanni Grande*

e

la Federazione Italiana Lavoratori dello spettacolo, Sindacato Piemontese D.A.C.E.T., rappresentata dal suo Segretario Regionale sig. *Vittorio Marini*, assistito dal Segretario della F.I.L.S. Regionale sig. *Giuseppe Tupputi* nonchè dal sig. *Inelso Baisi*.

la F.U.L.S., Federazione Unitaria Lavoratori dello spettacolo, rappresentata dal suo Segretario sig. cav. uff. *Filippo Rolando*, assistito dal sig. *Giacomo Bardesono*.

la F.I.A.L.S., Federazione Italiana Autonoma Lavoratori spettacolo, rappresentata dal sig. rag. *Vincenzo Fassiano* assistito dal sig. *Giuseppe Stella*.

E' stato stipulato il seguente accordo relativo alla applicazione delle nuove tabelle salariali stabilite in sede Nazionale con accordo del 12 agosto 1959 — aventi effetto a decorrere dal 18 dicembre 1959 — e da valere per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cineteatrali del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Art. 1.

IMPIEGATI

a) Per i dipendenti dei grandi e medi esercizi dei Capoluoghi di Provincia, saranno applicate integralmente le tabelle stabilite in sede Nazionale apportando le eventuali variazioni nel caso in cui, in qualche situazione, non risultasse effettuato l'aumento minimo del 5% sulle retribuzioni pre-esistenti;

b) per i dipendenti dei piccoli esercizi dei Capoluoghi e degli altri esercizi della Provincia, sarà effettuata una riduzione del 4% sulle retribuzioni previste dalle tabelle Nazionali assicurando comunque ai lavoratori un aumento del 5% sulle retribuzioni pre-esistenti;

c) 3° elemento. Si conviene di mantenere agli impiegati la corresponsione dell'indennità relativa nella misura in vigore dal 1° settembre 1955;

d) il calcolo delle retribuzioni orarie per gli impiegati ad attività ridotta, continua ad essere effettuato dividendo per 194 lo stipendio ed il 3° elemento mensile.

Art. 2.

OPERAI

a) Per i dipendenti dei grandi e medi esercizi dei Capoluoghi di provincia saranno integralmente applicate le tabelle stabilite in sede Nazionale apportando le eventuali variazioni nel caso in cui, in qualche situazione, non risultasse effettuato l'aumento minimo del 5% sulle retribuzioni pre-esistenti;

b) su tali tabelle saranno operate le seguenti riduzioni:

4% per i dipendenti dei piccoli esercizi del Capoluogo e dei grandi e medi esercizi della Provincia:

7% per i dipendenti dei piccoli esercizi della Provincia;

c) a tutti gli operai dovrà comunque essere garantito un aumento del 5% sulle retribuzioni pre-esistenti;

d) la disposizione di cui sopra dovrà essere applicata indistintamente per tutte le categorie di operai: compresi gli operatori.

TAB « AL/A »

Retribuzioni orarie in vigore dal 18 dicembre 1959 degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Alessandria

	Grande e medio esercizio Alessandria		Piccolo esercizio Alessandria Grande e medio esercizio della Provincia		Piccolo esercizio della Provincia	
	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.	Paga	5° Elem.
1° operatore	219,55	10,90	210,77	10,46	204,18	10,14
2° operatore	199,45	7 —	191,47	6,72	185,49	6,51
Operaio specializzato	175 —	0,35	168 —	0,34	162,75	0,33
Operaio qualificato (aiuto operatore):						
superiore ai 20 anni	156,20	—	149,95	—	145,27	—
inferiore ai 20 anni	146,03	—	140,19	—	135,81	—
Affissatore - maschera controllo	147,40	0,60	141,50	0,58	137,08	0,56
Maschera di Sala *A*	140,35	2,20	134,74	2,11	130,53	2,05
Maschera di Sala *B*	130,80	9,40	125,57	2,02	121,64	8,74
Personale di pulizia *A*	134,95	5,50	129,55	5,28	125,50	5,12
Personale di pulizia *B*	112,90	5,45	108,38	5,23	105 —	5,07
Lucciola:						
superiore ai 20 anni	112,90	5,45	108,38	5,23	105 —	5,07
18-20 anni	92,57	4,47	88,87	4,29	86,09	4,16
16-18 anni	87,16	4,21	83,67	4,04	81,06	3,92
Bigliettaia	123,95	19,95	118,99	19,15	115,27	18,55
Custode						
(retribuzione giornaliera)	1.281 —	—	1.230 —	—	1.191 —	—

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota oraria dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

Le retribuzioni suindicate (paga e 3° elemento) valgono per i lavoratori di ambo i sessi dato che le differenze retributive vengono esclusivamente determinate dalle mansioni svolte.

TAB. « AL/B »

Retribuzioni mensili in vigore dal 18 dicembre 1959 degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Alessandria

	Grande e medio esercizio Alessandria		Piccolo esercizio Alessandria ed esercizio della Provincia	
	Stipendio	3° Elem.	Stipendio	3° Elem.
UOMINI:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	71.005	2.115	68.165	1.904
2ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	53.029	1.410	50.908	1.269
inferiore ai 21 »	46.007	1.176	44.167	1.059
3ª *Categoria* A (Cassieri con borderò)				
superiore ai 21 anni	39.210	752	37.642	677
20-21 »	37.693	696	36.185	627
19-20 »	36.177	696	34.730	627
18-19 »	33.256	668	31.926	602
17-18 »	28.649	668	27.503	602
3ª *Categoria* B (Cassieri senza borderò)				
superiore ai 21 anni	33.199	940	31.871	846
20-21 »	31.738	870	30.468	783
19-20 »	30.784	870	29.553	783
18-19 »	28.874	836	27.719	753
17-18 »	24.380	836	23.405	753
DONNE:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	71.005	2.115	68.165	1.904
2ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	45.557	1.251	43.735	1.126
inferiore ai 21 »	39.210	1.050	37.642	945
3ª *Categoria* A (Cassiera con borderò)				
superiore ai 21 anni	33.705	696	32.357	627
20-21 »	31.795	620	30.523	558
19-20 »	28.649	620	27.503	558
18-19 »	26.458	596	25.400	537
17-18 »	24.323	596	23.350	537
3ª *Categoria* B (Cassiera senza borderò)				
superiore ai 21 anni	28.593	870	27.449	783
20-21 »	27.301	775	26.209	698
19-20 »	25.559	775	24.537	698
18-19 »	22.582	747	21.679	673
17-18 »	20.616	747	19.791	673

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota mensile dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

TAB. « AT/A »

Retribuzioni orarie in vigore dal 18 dicembre 1959 degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Asti

	Grande e medio esercizio Alessandria		Piccolo esercizio Alessandria Grande e medio esercizio della Provincia		Piccolo esercizio della Provincia	
	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.	Paga	5° Elem.
1° operatore	215,10	13 —	206,50	12,48	200,04	12,09
2° operatore	192,10	12 —	184,42	11,52	178,65	11,16
Operaio specializzato	170,05	—	163,25	—	158,15	—
Operaio qualificato (aiuto operatore):						
superiore ai 20 anni	151,20	1,00	145,15	0,96	140,62	0,93
inferiore ai 20 anni	141,36	0,93	135,71	0,89	131,46	0,86
Affissatore - maschera controllo	142,50	3,30	136,80	3,17	132,53	3,07
Maschera di Sala *A*	133,30	7 —	127,97	6,72	123,97	6,51
Maschera di Sala *B*	126,10	6,90	121,06	6,62	117,27	6,42
Personale di pulizia *A*	130,05	10,15	124,85	9,74	120,95	9,44
Personale di pulizia *B*	108,85	8,35	104,50	8,02	101,23	7,77
Lucciole:						
superiore ai 20 anni	108,85	5,35	104,50	5,14	101,23	4,98
18-20 anni	89,13	4,38	85,56	4,20	82,89	4,07
16-18 anni	83,97	4,13	80,61	3,96	78,09	3,84
Bigliettaia	119,45	22,25	114,67	21,36	111,09	20,69
Custode (retribuzione giornaliera)	1.257 —	—	1.207 —	—	1.169 —	—

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota oraria dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

Le retribuzioni suindicate (paga e 3° elemento) valgono per i lavoratori di ambo i sessi dato che le differenze retributive vengono esclusivamente determinate dalle mansioni svolte.

TAB. « AT-CN/B »

Retribuzioni mensili in vigore dal 18 dicembre 1959 degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri delle città e delle provincie di Asti-Cuneo

	Grande e medio esercizio Asti-Cuneo		Piccolo esercizio Asti-Cuneo ed esercizio della Provincia	
	Stipendio	3° Elem.	Stipendio	3° Elem.
UOMINI:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	69.151	2.115	66.385	1.904
2ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	51.569	1.410	49.566	1.269
inferiore ai 21 »	44.771	1.176	42.980	1.059
3ª *Categoria* A (Cassieri con borderò)				
superiore ai 21 anni	37.918	752	36.401	677
20-21 »	36.457	696	34.999	627
19-20 »	34.996	696	33.596	627
18-19 »	32.132	668	30.847	602
17-18 »	27.694	668	26.586	602
3ª *Categoria* B (Cassieri senza borderò)				
superiore ai 21 anni	32.075	940	30.792	846
20-21 »	30.615	870	29.390	783
19-20 »	29.716	870	28.527	783
18-19 »	27.863	836	26.748	753
17-18 »	23.537	836	22.596	753
DONNE:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	69.151	2.115	66.385	1.904
2ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	44.378	1.251	42.603	1.126
inferiore ai 21 »	38.142	1.050	36.616	945
3ª *Categoria* A (Cassiera con borderò)				
superiore ai 21 anni	32.637	696	31.332	627
20-21 »	30.784	620	29.553	558
19-20 »	27.694	620	26.586	558
18-19 »	25.616	596	24.591	537
17-18 »	23.481	596	22.542	537
3ª *Categoria* B (Cassiera senza borderò)				
superiore ai 21 anni	27.581	870	26.478	783
20-21 »	26.346	775	25.292	698
19-20 »	24.717	775	23.728	698
18-19 »	21.796	747	20.924	673
17-18 »	19.886	747	19.091	673

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota mensile dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

TAB. « AO/A »

Retribuzioni orarie in vigore dal 18 dicembre 1959 degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Aosta

	Grande e medio esercizio Alessandria		Piccolo esercizio Alessandria Grande e medio esercizio della Provincia		Piccolo esercizio della Provincia	
	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.	Paga	5° Elem.
1° operatore	236,45	5,50	226,99	5,28	219,90	5,12
2° operatore	213,35	4,55	204,82	4,37	198,45	4,23
Operaio specializzato .	185,80	—	178,37	—	172,79	—
Operaio qualificato (aiuto operatore):						
superiore ai 20 anni	166,90	—	160,22	—	155,22	—
inferiore ai 20 anni .	156,05	—	149,81	—	145,13	—
Affissatore - maschera controllo	158,50	1,50	152,16	1,44	147,40	1,40
Maschera di Sala *A* .	150,30	4,30	144,29	4,13	139,78	4,09
Maschera di Sala *B* .	140,40	9,30	134,78	8,93	130,57	8,65
Personale di pulizia *A*	144,50	9,90	138,72	9,50	134,39	9,21
Personale di pulizia *B*	120,95	9,35	116,11	8,98	112,48	8,70
Lucciola:						
superiore ai 20 anni	120,90	8,75	116,06	8,40	112,44	8,14
18-20 anni	99,28	7,19	95,31	6,90	92,33	6,69
16-18 anni	93,48	6,77	89,74	6,50	86,94	6,30
Bigliettaia	132,70	22,70	127,39	21,79	123,41	21,11
Custode (retribuzione giornaliera)	1.375 —	—	1.320 —	—	1.279 —	—

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota oraria dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

Le retribuzioni suindicate (paga e 3° elemento) valgono per i lavoratori di ambo i sessi dato che le differenze retributive vengono esclusivamente determinate dalle mansioni svolte.

TAB. « AO-NO/B »

Retribuzioni orarie in vigore dal 18 dicembre 1959 degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri delle città e delle provincie di Aosta-Novara

	Grande e medio esercizio Asti-Cuneo		Piccolo esercizio Asti-Cuneo ed esercizio della Provincia	
	Stipendio	3° Elem.	Stipendio	3° Elem.
UOMINI:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	74.151	2.115	71.185	1.904
2ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	55.894	1.410	53.658	1.269
inferiore ai 21 »	48.478	1.176	46.539	1.059
3ª *Categoria* A (Cassieri con borderò)				
superiore ai 21 anni	41.625	752	39.960	677
20-21 »	39.997	696	38.397	627
19-20 »	38.367	696	36.832	627
18-19 »	35.278	668	33.867	602
17-18 »	30.390	668	29.174	602
3ª *Categoria* B (Cassieri senza borderò)				
superiore ai 21 anni	35.278	940	33.867	846
20-21 »	33.705	870	32.357	783
19-20 »	32.694	870	31.386	783
18-19 »	30.615	836	29.390	753
17-18 »	25.896	836	24.860	753
DONNE:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	74.151	2.115	71.185	1.904
2ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	48.029	1.251	46.108	1.126
inferiore ai 21 »	41.345	1.050	39.691	945
3ª *Categoria* A (Cassiera con borderò)				
superiore ai 21 anni	35.783	696	34.352	627
20-21 »	33.761	620	32.411	558
19-20 »	30.390	620	29.174	558
18-19 »	28.087	596	26.964	537
17-18 »	25.784	596	24.753	537
3ª *Categoria* B (Cassiera senza borderò)				
superiore ai 21 anni	30.334	870	29.121	783
20-21 »	28.986	775	27.827	698
19-20 »	27.132	775	26.047	698
18-19 »	23.896	747	22.940	673
17-18 »	21.852	747	20.978	673

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota mensile dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

TAB. « CN/A »

Retribuzioni orarie in vigore dal 18 dicembre 1959 degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Cuneo

	Grande e medio esercizio Cuneo		Piccolo esercizio Cuneo Grande e medio esercizio della Provincia		Piccolo esercizio della Provincia	
	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.
1° operatore	215,10	6 —	206,56	5,76	200,04	5,58
2° operatore	192,10	5 —	184,42	4,80	178,65	4,65
Operaio specializzato	170,05	—	163,25	—	158,15	—
Operaio qualificato (aiuto operatore):						
superiore ai 20 anni	151,20	1 —	145,15	0,96	140,62	0,93
inferiore ai 20 anni	135,88	0,90	130,44	0,86	126,37	0,84
Affissatore - maschera controllo	142,50	—	136,80	—	132,52	—
Maschera di Sala *A*	133,30	1,00	127,97	0,96	123,97	0,93
Maschera di Sala *B*	126,10	7,90	121,06	7,58	117,27	7,35
Personale di pulizia *A*	130,05	4,15	124,85	3,98	120,95	3,86
Personale di pulizia *B*	108,85	3,35	104,50	3,22	101,23	3,12
Lucciola:						
superiore ai 20 anni	108,85	1,35	104,50	1,30	101,23	1,26
18-20 anni	89,10	1,11	85,54	1,07	82,86	1,03
16-18 anni	83,89	1,04	80,53	1 —	78,02	0,97
Bigliettaia	136,82	—	131,35	—	127,24	—
Custode (retribuzione giornaliera)	1.206 —	—	1.158 —	—	1.122 —	—

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota oraria dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

Le retribuzioni suindicate (paga e 3° elemento) valgono per i lavoratori di ambo i sessi dato che le differenze retributive vengono esclusivamente determinate dalle mansioni svolte.

TAB. « NO/A »

Retribuzioni orarie in vigore dal 18 dicembre 1959 degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Novara

	Grande e medio esercizio Novara		Piccolo esercizio Novara Grande e medio esercizio della Provincia		Piccolo esercizio della Provincia	
	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.
1° operatore	236,45	4,60	226,99	4,42	219,90	4,28
2° operatore	213,35	3,60	204,82	3,46	198,41	3,35
Operaio specializzato	185,80	—	178,37	—	172,79	—
Operaio qualificato (aiuto operatore):						
superiore ai 20 anni	166,90	—	160,22	—	155,22	—
inferiore ai 20 anni	156,05	—	149,81	—	145,13	—
Affissatore - maschera controllo	158,50	—	152,16	—	147,40	—
Maschera di Sala *A*	150,30	2,75	144,29	2,64	139,78	2,56
Maschera di Sala *B*	140,40	10,30	134,78	9,89	130,57	9,58
Personale di pulizia *A*	144,50	6,35	138,72	6,10	134,39	5,91
Personale di pulizia *B*	120,95	7,85	116,11	7,54	112,48	7,30
Lucciola:						
superiore ai 20 anni	120,90	5,85	116,06	5,62	112,44	5,44
18-20 anni	99,28	4,80	95,31	4,61	92,33	4.46
16-18 anni	93,46	4,52	89,72	4,34	86,92	4,20
Bigliettaia	132,70	20,60	127,39	19,78	123.41	19,16
Custode (retribuzione giornaliera)	1.364 —	—	1.309 —	—	1.269 —	—

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota oraria dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

Le retribuzioni suindicate (paga e 3° elemento) valgono per i lavoratori di ambo i sessi dato che le differenze retributive vengono esclusivamente determinate dalle mansioni svolte.

TAB « TO/A »

Retribuzioni orarie in vigore dal 18 dicembre 1959 degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Torino

	Grande e medio esercizio Torino		Piccolo esercizio Torino Grande e medio esercizio della Provincia		Piccolo esercizio della Provincia	
	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.
1° operatore	248,80	4,85	238,85	4,66	231,38	4,51
2° operatore	224,45	4,05	215,47	3,89	208,74	3,77
Operaio specializzato	195,25	—	187,44	—	181,58	—
Operaio qualificato (aiuto operatore):						
superiore ai 20 anni	174,65	—	167,66	—	162,42	—
inferiore ai 20 anni	163,23	—	156,70	—	151,80	—
Affissatore - maschera controllo	165,35	—	158,74	—	153,78	—
Maschera di Sala *A*	158,10	1,30	151,78	1,25	147,03	1,21
Maschera di Sala *B*	147,35	10,65	141,46	10,22	137,03	9,90
Personale di pulizia *A*	152,05	6,20	145,97	5,95	141,41	5,77
Personale di pulizia *B*	127,20	4,85	122,11	4,66	118,30	4,51
Lucciola:						
superiore ai 20 anni	127,20	4,85	122,11	4,66	118,30	4,51
18-20 anni	104,51	3,98	100,33	3,82	97,19	3,70
16-18 anni	98,38	3,75	94,44	3,60	91,49	3,49
Bigliettaia	139,60	20,05	134,02	19,25	129,83	18,65
Custode (retribuzione giornaliera)	1.417 —	—	1.360 —	—	1.318 —	—

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota oraria dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

Le retribuzioni suindicate (paga e 3° elemento) valgono per i lavoratori di ambo i sessi dato che le differenze retributive vengono esclusivamente determinate dalle mansioni svolte.

TAB « TO/B »

Retribuzioni mensili in vigore dal 18 dicembre 1959 degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Torino

	Grande e medio esercizio Torino		Piccolo esercizio Torino ed esercizio della Provincia	
	Stipendio	3° Elem.	Stipendio	3° Elem.
UOMINI:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	78.027	2.250	74.096	2.025
2ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	58.759	1.500	56.409	1.350
inferiore ai 21 »	51.007	1.250	48.967	1.125
3ª *Categoria* A (Cassieri con borderò)				
superiore ai 21 anni	43.760	800	42.010	720
20-21 »	42.019	740	40.339	666
19-20 »	40.389	740	38.773	666
18-19 »	37.075	712	35.592	641
17-18 »	31.963	712	30.648	641
3ª *Categoria* B (Cassieri senza borderò)				
superiore ai 21 anni	37.075	1.000	35.592	900
20-21 »	35.446	925	34.028	833
19-20 »	34.379	925	33.004	833
18-19 »	32.188	890	30.900	801
17-18 »	27.244	890	26.154	801
DONNE:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	78.027	2.250	74.906	2.025
2ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	50.557	1.332	48.535	1.199
inferiore ai 21 »	43.479	1.116	41.740	1.005
3ª *Categoria* A (Cassiera con borderò)				
superiore ai 21 anni	37.637	740	36.132	666
20-21 »	35.503	660	34.083	594
19-20 »	31.963	660	30.684	594
18-19 »	29.548	636	28.366	573
17-18 »	27.132	636	26.047	573
3ª *Categoria* B (Cassiera senza borderò)				
superiore ai 21 anni	31.907	925	30.631	833
20-21 »	30.502	825	29.282	743
19-20 »	28.537	825	27.396	743
18-19 »	25.222	795	24.213	716
17-18 »	22.975	795	22.056	716

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota mensile dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

TAB. « VC/A »

Retribuzioni orarie in vigore dal 18 dicembre 1959 degli operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Vercelli

	Grande e medio esercizio Vercelli		Piccolo esercizio Vercelli Grande e medio esercizio della Provincia		Piccolo esercizio della Provincia	
	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.	Paga	3° Elem.
1° operatore	228,60	2,40	219,46	2,30	212,60	2,23
2° operatore	206,30	0,70	198,05	0,67	191,86	0,65
Operaio specializzato	179,50	2,10	172,32	2,02	166,94	1,95
Operaio qualificato (aiuto operatore):						
superiore ai 20 anni	160,25	2,85	153,84	2,74	149,03	2,65
inferiori ai 20 anni	149,79	2,66	143,80	2,55	139,30	2,47
Affissatore - maschera controllo	151,20	—	145,15	—	140,62	—
Maschera di Sala *A*	142,85	—	137,14	—	132,85	—
Maschera di Sala *B*	134,80	5,60	129,41	5,38	125,36	5,21
Personale di pulizia *A*	139,05	3,65	133,49	3,50	129,32	3,39
Personale di pulizia *B*	116,35	3,80	111,70	3,65	108,21	3,53
Lucciola:						
superiore ai 20 anni	116,35	2,20	111,70	2,11	108,21	2,05
18-20 anni	95,45	1,80	91,59	1,73	88,73	1,67
16-18 anni	89,80	1,70	86,21	1,63	83,51	1,58
Bigliettaia	127,70	17,20	122,59	16,51	118,76	16 —
Custode (retribuzione giornaliera)	1.281 —	—	1.230 —	—	1.191 —	—

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota oraria dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

Le retribuzioni suindicate (paga e 3° elemento) valgono per i lavoratori di ambo i sessi dato che le differenze retributive vengono esclusivamente determinate dalle mansioni svolte.

TAB. « VC/B »

Retribuzioni mensili in vigore dal 18 dicembre 1959 degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri della città e della provincia di Vercelli

	Grande e medio esercizio Vercelli		Piccolo esercizio Vercelli ed esercizio della Provincia	
	Stipendio	3° Elem.	Stipendio	3° Elem.
UOMINI:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	72.746	2.115	69.836	1.904
2 *Categoria*				
superiore ai 21 anni	54.827	1.410	52.634	1.269
inferiore ai 21 »	47.580	1.176	45.677	1.059
3ª *Categoria* A (Cassieri con borderò)				
superiore ai 21 anni	40.839	752	39.205	677
20-21 »	39.210	696	37.642	627
19-20 »	37.693	696	36.185	627
18-19 »	34.604	668	33.220	602
17-18 »	29.773	668	28.582	602
3ª *Categoria* B (Cassieri senza borderò)				
superiore ai 21 anni	34.604	940	33.220	846
20-21 »	33.031	870	31.710	783
19-20 »	32.075	870	30.792	783
18-19 »	30.053	836	28.851	753
17-18 »	25.391	836	24.375	753
DONNE:				
1ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	72.746	2.115	69.836	1.904
2ª *Categoria*				
superiore ai 21 anni	47.130	1.251	45.245	1.126
inferiore ai 21 »	40.558	1.050	38.936	945
3ª *Categoria* A (Cassiera con borderò)				
superiore ai 21 anni	35.109	696	33.705	627
20-21 »	33.087	620	31.764	558
19-20 »	29.773	620	28.582	558
18-19 »	27.526	596	26.425	537
17-18 »	25.279	596	24.268	537
3ª *Categoria* B (Cassiera senza borderò)				
superiore ai 21 anni	29.668	870	28.481	783
20-21 »	28.425	775	27.288	698
19-20 »	26.627	775	25.562	698
18-19 »	23.537	747	22.596	673
17-18 »	21.459	747	20.601	673

Alle retribuzioni contenute nella presente tabella dovrà essere aggiunta la quota mensile dell'indennità di contingenza in vigore nei singoli periodi di retribuzione.

Visto l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1761.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 24 maggio 1956 per i dipendenti dagli istituti di cura privati;

Visti, per la provincia di Bologna:

— l'accordo collettivo 13 marzo 1950, per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati;

— l'accordo collettivo 31 luglio 1951, e relative tabelle, sulle norme per la variazione dell'indennità di contingenza ai lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati;

— l'accordo collettivo 3 giugno 1955, concernente l'aumento di retribuzione ai lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati;

tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Istituti di Cura e la Federazione Provinciale Ospedalieri;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Bologna, in data 30 agosto 1960 degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, relativamente ai lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati, gli accordi collettivi 13 marzo 1950, 31 luglio 1951 e 3 giugno 1955, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 81. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 13 MARZO 1950 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il 13 marzo 1950 fra l'ASSOCIAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CURA E LA FEDERAZIONE PROVINCIALE OSPEDALIERI è stato stipulato il seguente accordo economico valevole per il personale delle Case di cura a decorrere dall'1 gennaio 1950.

Il personale viene così distinto e compensato (aumento del 33% sulla baga base). Aumento della contingenza per gli uomini a L. 13.000, per le donne a L. 11.000.

	Stipendio	Contingenza	Totale	Vitto alloggio	Alla mano
Infermiere e cuoco	10.450	11.112	21.562	—	—
Aumento	3.448	1.888	5.336	7.545	19.353
	13.898	13.000	26.898	7.545	19.353
Infermiere	10.450	9.885	20.335	—	—
Aumento	3.448	1.115	4.563	—	—
	13.898	11.000	24.898	7.545	17.353
Cameriera o inserviente donna	9.000	9.885	18.885	—	—
Aumento	2.970	1.115	4.563	—	—
	11.970	11.000	22.970	7.545	15.425
Sottocuoco e inserviente uomo	9.650	11.112	20.763	—	—
Aumento	3.185	1.888	5.073	—	—
	12.835	13.000	25.835	7.545	18.290
Cuoca	9.650	9.885	19.535	—	—
Aumento	3.185	1.115	4.300	—	—
	12.835	11.000	23.835	7.545	16.290
Sottocuoca	9.150	9.885	19.035	—	—
Aumento	3.020	1.115	4.135	—	—
	12.170	11.000	23.170	7.545	15.625

Per la contingenza del 1949 resta convenuto che verrà elargita la somma di L. 8.000 per le donne e L. 10.000 per gli uomini « una tantum » da corrispondersi al più presto possibile. La liquidazione degli arretrati dello stipendio a decorrere dal 1° gennaio verrà eseguita con le modalità seguenti:

— a fine marzo arretrati di gennaio;
— a fine aprile arretrati di febbraio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 GIUGNO 1955, CONCERNENTE L'AUMENTO DI RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 3 giugno 1955 si sono riuniti i rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ISTITUTI DI CURA nelle persone dei dott. *A. Luttichau*, rag. *A. Orta*, dott. *A Cazzola*, rag. *M. Piazza* ed i rappresentanti della FEDERAZIONE PROVINCIALE OSPEDALIERI nelle persone dei sigg. *Igino Stanzani* e *Venanzio Palmini*.

A conclusione dell'incontro è stato concordato un aumento del 15% (quindici per cento) sulla paga base attualmente in atto per tutto il personale dipendente dalle Case di Cura da applicarsi con decorrenza dal 1° luglio p. v.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 31 LUGLIO 1951 SULLE NORME PER LA VARIAZIONE DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA AI DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

L'anno 1951 il giorno 31 del mese di luglio, in Bologna

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA rappresentata dal suo Presidente dott. *A. Luttichau* con l'intervento del rag. *Mario Piazzi* e rag. *Ercole Buscaroli*,

e

la SEZIONE PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA OSPEDALIERI rappresentata dal sig. *Stanzani Gino* con l'intervento del sig. *Serotti Bruno*;

si convengono i criteri e le misure qui sotto specificati per l'applicazione del meccanismo della scala mobile alla indennità di « contingenza » nel settore degli Istituti di cura privati;

premesso che in data 10 luglio 1951 è stato concordato convenzionalmente l'aumento della contingenza fino a tutto il 31 luglio 1951, col presente accordo si fissano le norme che regoleranno le variazioni della stessa per i dipendenti degli Istituti di Cura privati, da questa data in avanti:

Art. 1.

FREQUENZA DELLE VARIAZIONI

L'indennità di contingenza verrà variata di due mesi in due mesi rimanendo immutata in tali periodi.

Art. 2.

CRITERI DI CALCOLO DEL NUMERO INDICE DEL COSTO DELLA VITA

I conteggi relativi alle variazioni dell'indice in ciascun periodo bimestrale saranno effettuati coi criteri seguenti: il numero indice nazionale del costo della vita sarà derivato da quello calcolato dalla Commissione Nazionale in base al bilancio approvato dell'apposita Commissione all'uopo nominata secondo gli accordi stipulati per i settori dell'Industria e del Commercio.

Il numero indice nazionale risulterà dalla media delle spese di bilancio rilevate dai capiluoghi di provincia di Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Pescara, Perugia, Roma, Napoli, Potenza, Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari.

Come stabilito la Commissione nazionale indicherà la entità della variazione percentuale dell'indice del costo della vita in ciascun bimestre, a decorrere dal marzo-aprile 1951 rispetto alla base costituita dalle spese del bilancio medio nazionale del bimestre novembre-dicembre 1950 calcolato come sopra, ridotto del 2 % e che si considera corrispondente all'indice 100

Art. 3.

APPLICAZIONI DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE E CALCOLO DEGLI AUMENTI DELLA CONTINGENZA

Le variazioni del numero indice nazionale così determinate saranno tradotte in variazioni della contingenza vigente e valida fino al 31 luglio 1951 già fissata con l'accordo del 10 luglio 1951 in L. 14.820 per il personale maschile e in L. 12.650 per il personale femminile. Ad ogni punto di variazione percentuale dell'indice verrà considerato corrispondente un importo in lire quale risulta dalle allegate tabelle che verrà portato in aumento della contingenza.

In ciascun bimestre le frazioni di punto non superiori a 0,50 saranno trascurate, quelle superiori a 0,50 saranno arrotondate alla unità superiore.

Le frazioni aggiunte per arrotondamento non sono computabili nei movimenti successivi che avranno luogo in base all'indice effettivo e non in base all'indice arrotondato in più o in meno.

Le variazioni in aumento per indennità di contingenza che dovrebbero essere operate in relazione allo aumento dell'indice del costo della vita da 105 a 106, da 110 a 111, da 115 a 116 e da 120 a 121, saranno destinate ad aumento degli assegni famigliari promuovendo tempestivamente ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 949 n. 861 i provvedimenti per la loro integrale applicazione.

Art. 4.

Si dà atto che a tutto il 31 luglio 1951 sulla base dei criteri esposti negli articoli sopra specificati, sono già stati conteggiati complessivamente ad altre categorie, 8 punti dei quali 7 andati in aumento della contingenza e 1 (da 105 a 106) destinato all'aumento degli assegni famigliari e però per la categoria Istituti di cura privati, tali punti si considerano inglobati nello aumento della contingenza contemplato nell'accordo del 10 luglio 1951 nel quale la contingenza stessa è stata specificata in cifre come indicato all'art. 3, valida fino al 31 luglio di quest'anno. Quindi l'assegnazione di ulteriori punti in aumento decorrerà dal punto 108 in avanti.

Art. 5.

INIZIO DELLE VARIAZIONI

Il primo adeguamento della contingenza verrà fatto con decorrenza dal 1° agosto 1951 e valevole per il bimestre agosto-settembre in base alla variazione dell'indice nazionale calcolato coi criteri sopra specificati.

Art. 6.

APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE IN CASO DI DISCESA DELL'INDICE

In questo caso, quando la variazione abbia raggiunto il livello di punti 4,01 sarà applicata la riduzione di 1 punto; ai livelli 6,01-8,01-10-01 sarà applicata rispettivamente una ulteriore riduzione di 1 punto per ogni scaglione giungendo così a riduzioni complessive di 2-3-4 punti. In caso di discesa dell'indice oltre al livello di punti 11, la riduzione avverrà integralmente secondo i normali scaglioni come all'art. 3. Qualora ad una riduzione del costo della vita entro i limiti in cui non si fa luogo a riduzione di contingenza, faccia seguito un successivo aumento fino al raggiungimento del livello massimo, l'indennità di contingenza rimarrà invariata.

Qualora dopo una riduzione del costo della vita che abbia reso operativa una riduzione della indennità di contingenza, si verificasse un aumento del costo stesso entro il limite del livello massimo precedentemente raggiunto, il calcolo della variazione della contingenza da applicare, sarà effettuato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, riferendo al livello massimo, il nuovo livello raggiunto dal costo della vita.

Art. 7.

VARIAZIONI DEL VALORE DELLE PRESTAZIONI DI VITTO ED ALLOGGIO AL PERSONALE, IN RAPPORTO ALLE VARIAZIONI DELLA CONTINGENZA

Ad ogni variazione della contingenza in aumento o in diminuzione verranno conteggiati aumenti o diminuzioni proporzionali delle prestazioni al personale sotto forma di vitto ed alloggio. Non verranno applicate variazioni in diminuzione sul corrispettivo dell'alloggio fino a copertura della quota non conteggiata in aumento in occasione dell'accordo del 10 luglio 1951.

Fino a quando il valore dei punti rimarrà quello attuale l'aumento della trattenuta da applicare per il personale convivente negli Istituti sarà di L. 2,50 giornaliere per ciascun punto.

Tabelle del valore dell'importo giornaliero della variazione della contingenza espressa in lire per ogni punto di variazione del costo della vita.

	Uomini	Donne
Categorie impiegatizie per dipendenti superiori ai 21 anni	13,50	11,50
Categoria operai per dipendenti superiori ai 21 anni	11,25	9,50
Infermieri	11,25	9,50
Inservienti	10,65	9 —

Per dipendenti di età inferiore ai 21 anni verrà applicata una riduzione del 5 % sul valore base del punto per ogni anno in meno di età.

Per gli apprendisti il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10 % a quello del personale qualificato di pari età, della categoria corrispondente.

Visti l'accordo e la tabella che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151934) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.